

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

287^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	«Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (42), d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori;
CORTE COSTITUZIONALE	.	
Trasmissione di sentenze	5	«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali» (443), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;
CORTE DEI CONTI		
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	6	«Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa» (583), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione	3	«Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge» (752), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori;
Assegnazione	4	
Nuova assegnazione	4	
Presentazione di relazioni	5	
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	
Discussione dei disegni di legge costituzionale:		
«Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione» (40), d'iniziativa del senatore Romualdi;		

«Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» (993), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

e del disegno di legge:

«Nuove norme sui procedimenti d'accusa» (98), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori:

PRESIDENTE	Pag. 6 e passim
BIGLIA (MSI-DN)	17
BONIFACIO (DC)	11
CASTELLI (DC), relatore	7
COVI (PRI)	34
DE CATALDO (PSI)	38
FILETTI (MSI-DN)	8
JANNELLI (PSI)	7
PASQUINO (Sin. Ind.)	14

SCHIETROMA (PSDI)	Pag. 26
VALITUTTI (PLI)	23

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici	5
Trasmissione di documenti	5

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	42, 44, 47
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	52
Ritiro di mozioni	52

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Baldi, Beorchia, Boldrini, Boti, Colella, Consoli, Crollanza, Cuminetti, De Cinque, Della Briotta, Fabbri, Fanti, Fimognari, La Valle, Loprieno, Mazzola, Mezzapesa, Mondo, Nepi, Ongaro Basaglia, Pasquini, Postal, Rebecchini, Santalco, Signorello, Tomelleri, Vassalli, Vernaschi, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere e Colajanni, a Parigi, per attività della Commissione scientifica dell'UEO; Masciadri, a Istanbul, per attività della Commissione bilancio del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 4 aprile 1985, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2584. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale » (1283) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 847-1292. — « Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato e dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio » (1284) (Testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 4 aprile 1985, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Modifica dell'articolo 54, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente i cambi di finanziamento » (1285);

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'Accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984 » (1286);

dal Ministro della sanità:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi degli animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attuazione della direttiva 72/461 in materia di scambi intracomunitari di carni fresche » (1287).

In data 9 aprile 1985, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della sanità:

« Norme per l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Recepimento della direttiva comunitaria n. 777 del 15 luglio 1980 » (1288).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SAPORITO ed altri. — « Istituzione di un assegno vitalizio a favore di Riccardo Bacchelli » (1180), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

In data 9 aprile 1985, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale » (1283) (*Appro-*

vato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e dell'11ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 10ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana di giovedì 11 aprile 1985, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982 » (1218), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GIUGNI. — « Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata, alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 » (1211), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

« Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culti riconosciuti dallo Stato » (1177).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 9 aprile 1985, il senatore Martini ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983 » (1047).

A nome della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), in data 5 aprile 1985, il senatore Pagani Antonino ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

« Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno » (969);

CHIAROMONTE ed altri. — « Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno » (626);

SCARDACCIONE ed altri. — « Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale » (758);

MITROTTI ed altri. — « Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno » (1058).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, in data 3 aprile 1985, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, numero 734, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 del 1° dicembre 1983, riguardante l'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto schema è stato deferito alla 6^a Commissione

permanente (Finanze e Tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 maggio 1985.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Aldo Mastrandrea a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata);

la nomina del dottor Edoardo Capanna a membro del comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mario Mondio a presidente dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Messina (n. 58).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 1° aprile 1985, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16, della provincia di Bolzano, nelle parti in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. Sentenza n. 94 del 29 marzo 1985. (*Doc. VII*, n. 52).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 10ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), per gli esercizi dal 1974 al 1983 (*Doc. XV*, n. 72).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«**Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione**» (40), d'iniziativa del senatore Romualdi;

«**Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (42), d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori;

«**Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi di accusa costituzionale**» (443), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«**Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e**

nuove norme in materia di procedimenti di accusa» (583), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«**Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge**» (752), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori;

«**Modificazione all'articolo 96 della Costituzione**» (993), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori,

e del disegno di legge:

«**Nuove norme sui procedimenti di accusa**» (98), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale: «Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione», d'iniziativa del senatore Romualdi; «Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1», d'iniziativa dei senatori Perna, Tedesco Tatò, Maffioletti, Martorelli, Ricci e Pieralli; «Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali», d'iniziativa dei senatori Gualtieri, Cartia, Covi, Ferrara Salute, Leopizzi, Mondo, Pinto Biagio, Rossi, Valiani e Venanzetti; «Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa», d'iniziativa dei senatori Mancino, Ruffilli, Saporito, Pinto Michele, Di Lembo, Lipari, Martini, Fontana, Scoppola, Coco, Gallo, Aliverti, De Cinque, Colombo Svevo, D'Amelio, Jervolino Russo, Pavan, Fimognari e Padula; «Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge», d'iniziativa dei senatori Jannelli, Fabbri, Garibaldi, Covatta, Vassalli, Scamarcio, Marinucci Mariani, De Cataldo, Frasca, Scevarolli, Buffoni, Sellitti, Castiglione, Bozzello Verole, Orciari, Spano Roberto, Masciadri, Giugni, Muratore e Greco; «Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione», d'iniziativa dei senatori Biglia, Crollalanza, Filetti, Finestra, Giangregorio, Marchio, Mitrotti, Pirolo, Pistolese, Pozzo e Rastrelli e del disegno di legge «Nuove norme sui procedimenti d'accusa», d'iniziativa dei senatori Malagodi, Bastianini, Fiocchi, Palumbo e Valitutti.

Senatore Castelli, intende aggiungere qualcosa ad integrazione della relazione scritta?

CASTELLI, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente, per avermi dato la parola. In verità, più che svolgere una integrazione alla relazione scritta desidero chiarire la motivazione con la quale ritengo di evitare un riassunto ed una parafrasi di quanto già illustrato per iscritto. Non si tratta di puro e semplice adeguamento ad una prassi che è abbastanza consueta nell'ambito di questo e anche dell'altro ramo del Parlamento, ma di una valutazione di natura più propriamente politica.

Nella relazione scritta affermavo, a pagina 4 — il citarsi non è molto elegante ma in alcuni casi è assolutamente indispensabile per poter riuscire a chiarire il pensiero successivo — che «il relatore, pur sollecitando l'approvazione del testo che, considerate le posizioni di partenza e l'attuale temperie giuridico-politica, appare di accettabile livello, è il primo ad essere convinto che la Commissione non ha redatto le nuove "tavole" di Hammurabi destinate a bronzea perennità, e che, già in Assemblea, si potrebbero apportare al testo alcuni ritocchi, atti a migliorare il nuovo ordinamento».

E mia convinzione che nel periodo intercorso tra la discussione in Commissione e oggi sono maturate le condizioni per apportare le modifiche che auspicavo. Credo allora che sia degno del signor di Lapalisse enun-

ciare il criterio in base al quale un relatore dotato di normale prudenza, quando sussistono queste situazioni, ha il compito di replicare dopo aver ascoltato e non di aggiungere, precorrendo gli interventi, qualcosa a quello che ha già segnalato per iscritto.

Per questi motivi, e non per semplice adeguamento alla prassi, mi rimetto alla relazione scritta.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Vorrei sapere questo: la relazione scritta si riferisce al testo approvato dalla Commissione oppure riguarda anche gli emendamenti?

CASTELLI, *relatore*. La relazione scritta non si riferisce agli emendamenti.

JANNELLI. Allora pregherei il signor relatore di non rimettersi alla relazione scritta, che contiene quanto la maggioranza della Commissione ha deliberato. Se il relatore si rimette alla relazione scritta, lo può fare, ma tuttavia avrei gradito che egli, espressione della Commissione, riferisse non solo per iscritto all'Aula ma oralmente su come si sono svolti i lavori in Commissione, quale ne è stato l'*iter* e come si è giunti al testo che è stato varato. Questo è fondamentale, perchè gli emendamenti stravolgono tutto il testo.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, per quanto riguarda l'ordine dei lavori la Presidenza non ha rilievo alcuno da muovere al modo in cui il relatore ha introdotto la discussione, dato che il relatore non ha presentato emendamenti a nome proprio o della Commissione. Disponiamo di un testo unificato, frutto dei lavori della Commissione, e di una relazione del relatore che non può non riferirsi ai lavori della Commissione e al testo unificato proposto. Degli emendamenti ci occuperemo nel prosieguo dei lavori: in questo momento non sono di competenza né

della Presidenza nè del relatore, dato che non può essere oggetto d'esame una materia che non è stata ancora formalizzata e sottoposta all'Assemblea. La nostra discussione si riferisce ora al testo unificato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nella decorsa legislatura, intervenendo nella seduta del 19 maggio 1982 sul tema dei procedimenti d'accusa, vale a dire sulla cosiddetta «giustizia politica» amministrata sostanzialmente dalla Commissione inquirente, richiama a me stesso l'autorevole pensiero dell'or compianto senatore Sandulli che con pittorica espressione paragonava il meccanismo tuttora vigente all'ircocervo, mostruoso e mitico animale che per essere mezzo capra e mezzo cervo ben poteva e ben può assurgere a simbolo della confusione tra giustizia e politica, caratterizzante la disciplina dei reati ministeriali.

Auspico e sollecitavo allora, in nome e per conto della mia parte politica, la recisione dell'ircocervo: l'adozione cioè di congrui rimedi tesi ad eliminare le incongruenze, le insufficienze, le distorsioni, le ingiustizie, cui davano e danno tuttora luogo le vigenti disposizioni che regolamentano i procedimenti e i giudizi d'accusa cosiddetti ministeriali o costituzionali.

Condividevo in larga parte le soluzioni allora proposte dalla Commissione permanente affari costituzionali del Senato, ma dubitavo fortemente della loro approvazione, anche se l'illustre relatore, senatore Bonifacio, evidenziava, peraltro con specifico prudente appello alla parola definitiva dell'Assemblea, la necessità di abrogare e di riformare senza ulteriori remore l'attuale sistema e formulava l'auspicio che le difficoltà ancora da superare non potessero finire «con l'essere di presidio», sono sue parole «ad una disciplina, quella oggi vigente, la quale anche nella valutazione della pubblica opinione non concorre alla credibilità, alla forza delle istituzioni».

Concludevo, tuttavia, la mia esposizione esprimendo il timore che la malizia umana avesse potuto travalicare l'apparente buona volontà e che in effetti il lavoro fatto potesse tradursi in una rinnovata delusione, in un nulla di fatto.

Purtroppo dal timore dell'affossamento ben presto si passava all'amara realtà dell'affossamento della riforma generalmente auspicata. E, di fronte ai numerosi emendamenti presentati cinque mesi dopo da vari Gruppi politici, ero costretto a denunciare pubblicamente il tentativo audace e temerario di travolgere e, comunque, di stravolgere ogni legittima aspettativa e ogni speranza, al fine di confermare o quanto meno procrastinare *sine die* l'attuale deprecabile sistema sostanzialmente assolutorio.

Si trattava di perpetuare furbeschi espedienti che solo formalmente apparivano volti all'accusa e all'eventuale condanna, ma che effettivamente miravano ad eternare decisioni unilaterali di maggioranze precostituite, aventi lo scopo chiarissimo e spregiudicato di assicurare l'immunità e l'impunità, in dispregio di qualsiasi principio di giustizia, di moralità e di parità di trattamento nei confronti dei cittadini che non fanno parte del potere e del «palazzo».

Ora, a distanza di quasi tre anni, la recita si ripete a generale richiesta. Il testo che la Commissione affari costituzionali trasmette a questa Assemblea non è più quello del 1982: è profondamente diverso.

Anche questa volta il relatore, che è il senatore Castelli, dopo aver criticato l'inidonea scelta del legislatore che tuttora affida ad un organo politico sia il promuovimento dell'azione penale che la decisione nei reati ministeriali e, dopo avere significativamente espresso il dubbio che gli ampi consensi emergenti dagli atti parlamentari della decorsa legislatura abbiano potuto costituire «il fragile schermo del diffuso desiderio di limitare il tutto ad una elegante esercitazione accademica» — anche queste sono letterali espressioni del nuovo relatore — non manifesta eccessiva soddisfazione ed anzi, pur respingendo la tesi dell'assemblaggio di alcune norme, tese sostanzialmente a rag-

giungere il fine che Tomasi di Lampedusa in una nota pagina letteraria attribuisce al barone Salina, quasi *obtorto collo* sollecita l'approvazione nel nuovo testo.

Questo gli appare — non dice di essere — di accettabile livello.

Egli, però, non può non sottolineare di essere convinto che la 1^a Commissione non ha redatto — l'ha ripetuto testè — «le nuove tavole di Hammurabi, destinate a bronzea perennità», e prospetta l'eventualità che in Assemblea siano da apportare alcuni ritocchi atti a migliorare il nuovo ordinamento.

Ergo, così conclude il relatore Castelli, si tratta soltanto della proposta attuativa di un miglioramento della vigente situazione che in questo momento sarebbe «l'unica capace di ottenere sufficienti assensi» e dovrebbe essere approvata perchè non pregiudicante «ulteriori maturazioni» e perchè non sarebbe condizionata «da quegli stati d'animo volgari e banali che si chiamano pessimismo ed ottimismo».

È vero che, per quanto concerne i reati ministeriali, è assai difficile individuare e determinare un punto di equilibrio tra il momento della politica e quello della giustizia. Ed è altrettanto vero che da qualche tempo si è manifestata nella magistratura la deprecabile tendenza a politicizzarsi e che il giudice non si contenta di fare il giudice come una volta lo faceva; per converso, non raramente è affetto da protagonismo, da ambizione e da sete di potere ed a volte pretende di ergersi anche a legislatore inventando norme che non esistono e che si assumono evolutive e rispondenti alla coscienza popolare, nonchè prendendo iniziative che fanno inorridire i magistrati della vecchia scuola tradizionale.

Ma tutto ciò non può indurre a denegare il principio di carattere generale per il quale anche i ministri e gli ex ministri, se imputati e giudicabili per reati commessi durante la permanenza nella compagine governativa, debbono rispondere e quindi difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

È peraltro la stessa Costituzione che all'articolo 25 stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; onde non si vedono le ragioni per

le quale debbansi adottare eccezioni e diversità di trattamento nei confronti degli uomini politici e particolarmente dei ministri rispetto a qualsiasi altro cittadino.

Necessita, conseguentemente, senza indulgere a dubbi e tergiversazioni, che i presidenti del Consiglio e i ministri siano giudicati dalla magistratura ordinaria, alla stregua degli altri cittadini e non più da una sorta di magistratura speciale costituita da politici. Il processo d'accusa dei ministri deve essere depurato di quei criteri di privilegio che hanno reso e tuttora rendono negativo e sospetto l'operato dell'Inquirente. Solo per i reati di particolare rilevanza, quali i reati di alto tradimento o per attentato alla Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri vanno posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e vanno giudicati dalla Corte costituzionale a norma degli articoli 134 e 135 della Costituzione, così come prevede il disegno di legge n. 993, d'iniziativa del senatore Biglia ed altri. Parimenti è da condividere che le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica siano assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione costituita da 21 parlamentari, (10 senatori e 10 deputati), oltre al presidente nominato dai presidenti delle Camere. Per tutti gli altri reati eventualmente commessi dal Presidente del Consiglio o dai ministri, nell'esercizio delle funzioni ministeriali, la competenza non può non essere devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali non stabilisce però l'automatica acquisizione della cognizione dell'autorità giudiziaria, ma prevede per i ministri e gli ex ministri, a qualsiasi dei due rami appartenenti ed anche se non appartenenti ad alcun ramo del Parlamento, la costituzione di una Commissione permanente presso il Senato della Repubblica, composta da 21 senatori, al fine dell'esercizio di alcune specifiche funzioni in tema di reati ministeriali, quali l'archiviazione, la trasmissione degli atti alla sezione istruttoria presso la corte di appello competente a procedere alle indagini, l'autorizzazione all'esecuzione di

provvedimenti incidenti sulla libertà personale oppure alla perquisizione personale e domiciliare e l'obbligo di trasmettere una relazione all'Assemblea del Senato in caso di mancata archiviazione.

Spetta poi all'Assemblea del Senato della Repubblica deliberare sulla messa in stato di accusa e sull'archiviazione.

Su questi punti demagogiche, qualunque siano e non ponderate valutazioni potrebbero indurre a facili critiche. È, però, saggio e prudente ritenere che la peculiarità dei reati ministeriali esiga una preliminare valutazione in sede politica e cioè l'ancoraggio dell'azione penale al preventivo filtro dell'autorizzazione a procedere, al fine di impedire anche il sospetto dell'esercizio di azione penale che possa avere carattere di persecuzione politica a danno di membri del Governo, e di assicurare — non posso non rilevarlo — una giusta salvaguardia dei diritti costituzionali da eventuali gravissimi errori o peggio da eventuali soprusi o tentazioni della magistratura nei confronti del potere politico. Ma *est modus in rebus*! Non è dato infatti, come lascia purtroppo temere il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, enucleare una normativa di pseudo-riforma, che da una parte conclami la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e dall'altra parte, attraverso espedienti artificiosi, la caduchi e l'annulli rimettendo di fatto le decisioni al solo potere politico, ai marchin-gegni di natura prettamente partitica. Non è dato cogliere invero fondatezza di ragioni che legittimino la costituzione di un'unica Commissione permanente presso il Senato della Repubblica con poteri di archiviazione nel caso in cui la *notitia criminis* appaia, anche se non lo sia, manifestamente infondata e anche quando la sezione istruttoria presso la corte di appello abbia espresso diverso avviso oppure con facoltà di denegare, senza bisogno di ulteriore controllo o convalida, l'autorizzazione alla esecuzione di provvedimenti coercitivi o di qualsiasi altra natura che incida sulla libertà personale o consista in perquisizioni personali o domiciliari.

Ci sembra poi una anomalia giuridica demandare la cognizione del giudizio di

primo grado ad una sezione della corte di appello competente per territorio e quella dell'eventuale gravame alla Corte di cassazione che istituzionalmente è giudice di legittimità e non di merito, devolvendo alle sezioni unite della stessa Corte di cassazione il terzo grado di giurisdizione per soli motivi di legittimità. Così operando, cessa la ordinarietà della magistratura per pervenire ad una *species* di straordinarietà che non ha ragione di essere. Ben possono infatti, anche per i reati commessi dai ministri, così come avviene per i reati posti in essere dagli altri cittadini, conoscere in primo grado in relazione alla competenza il pretore o una sezione del tribunale, in secondo grado una sezione della corte di appello e in sede di legittimità una delle sezioni della Corte di cassazione.

Queste sono le specifiche osservazioni e considerazioni che sinteticamente riteniamo di dover esternare per evidenziare il faticoso e tribolato *iter* della proposta riforma dei procedimenti di accusa, che tutti dicono di volere, ma che fino ad oggi di fatto non è stata voluta per sottolineare le più ampie riserve in ordine alla effettiva volontà di abolire l'Inquirente, così come oggi è malamente enucleata e per adottare un nuovo sistema processuale e sostanziale penale che attribuisca ai ministri lo stesso trattamento dei cittadini accusati, imputati o colpevoli di reati comuni.

Purtroppo, concludendo, non possiamo nascondere la preoccupazione e il timore che, indipendentemente dalla prescrizione di cui all'articolo 138 della Costituzione, che sancisce l'adozione di due successive deliberazioni di ciascuna Camera ad intervallo non minore di tre mesi, per la nuova disciplina dei reati ministeriali nei due rami del Parlamento saranno spese ancora per lunghi tempi molte parole che varranno ad annacquare e, speriamo, a non affossare i labiali proponimenti, nella ricerca e nell'attesa di quelle ulteriori maturazioni che lo stesso relatore preannunzia e che il testo in discussione, a nostro avviso, impone.

Speriamo che, come pare, sia *in itinere* qualche maturazione. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonifacio. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, quando, con documenti identici, Senato della Repubblica e Camera dei deputati istituirono la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, il Parlamento ritenne che tre problemi andassero definiti senza ulteriori remore perchè giudicati (così si legge) «maturi ed urgenti», vale a dire la Presidenza del Consiglio dei ministri, le autonomie locali e la riforma della cosiddetta «Inquirente».

La 1^a Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha adempiuto scrupolosamente ai suoi doveri: non si sta occupando della struttura generale del Governo perchè il disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio è stato presentato alla Camera dei deputati, tuttavia è in corso, e presto si concluderà, un vivace, approfondito dibattito sui poteri normativi del Governo e, in particolare, sulla problematica della decretazione d'urgenza.

Nel frattempo la Commissione sta per approvare in via definitiva (fra appena qualche giorno) la riforma delle autonomie locali, che rappresenterà un grosso evento: per la prima volta il Parlamento sarà messo di fronte al problema di adeguare le strutture delle autonomie locali alle necessità degli anni '80. Anche questa riforma è estremamente urgente perchè le autonomie locali, nonostante la loro costituzione, nonostante il cambiamento dei tempi, restano ancora disciplinate da una normativa che risale ad oltre mezzo secolo addietro.

Terzo punto: la 1^a Commissione ha approvato il presente schéma di disegno di legge costituzionale sui procedimenti concernenti i reati ministeriali, cioè i reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto ci riguarda, abbiamo così coperto l'intero arco di quei problemi che il Parlamento, pressochè all'unanimità, giudicò allora urgenti e maturi, tanto urgenti e tanto maturi da stralciarli dall'indice delle cose di cui si sarebbe dovuta occupare la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

È la seconda volta che questa Aula si occupa del presente problema: la prima

esperienza, in VIII legislatura (lo ricordava testè il collega Filetti) non è certo stata un'esperienza felice: auguriamoci però che in questa occasione si convalidi il radicato convincimento che si tratta comunque di una riforma non più procrastinabile. Non è più procrastinabile, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè il sistema vigente si presta a critiche durissime e oramai universali; non c'è alcuna forza politica che sostenga la validità del sistema oggi vigente, non c'è nessuna frazione della pubblica opinione che giudichi confacente al prestigio e alla autorità delle istituzioni il sistema vigente.

I tre capisaldi dell'attuale disciplina, capisaldi che dobbiamo distruggere con estrema urgenza, sono i seguenti. Primo: la Commissione bicamerale per i procedimenti d'accusa, quella che, con termine breve, ma poi cancellato dalla legge, usiamo chiamare Commissione inquirente. Onorevoli colleghi, nessuno dubita o può dubitare che prima di iniziare un processo penale a carico di un ministro per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni sia necessaria una valutazione politica; non lo escludono neppure gli oppositori del presente disegno di legge e, del resto, se diamo uno sguardo al diritto comparato, vediamo che questa materia sempre contempla, nell'una o nell'altra procedura, una valutazione politica del quadro di insieme. Se così è in tutto il diritto comparato storico ed attuale, una ragione deve esserci. Partiamo dal presupposto che, nella misura in cui si distacca dal procedimento ordinario, il particolare procedimento di messa in stato d'accusa o di autorizzazione per reati ministeriali è e deve essere ispirato unicamente a consentire valutazioni di politica istituzionale, non a tutela quindi di persone ma a tutela della funzione dell'Esecutivo: questo deve essere il pilastro portante.

L'attuale sistema opera una commistione perchè, siccome la Commissione bicamerale è composta in proporzione dai vari Gruppi politici, accade inevitabilmente che le valutazioni politiche si facciano in occasione della acquisizione delle prove o delle informazioni sui fatti: su ciò non possiamo, non dobbiamo consentire. La valutazione politica deve essere fatta assicurando un sistema che consenta l'acquisizione degli atti istruttori in

una sede neutrale e indipendente. A mio avviso il significato più alto del disegno di legge al nostro esame sta proprio nel fatto che la cosiddetta istruttoria è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria. Voglio rievocare solo l'ultimo episodio di seduta comune del Parlamento — lo ricordo soprattutto perchè ebbi l'occasione di prendere la parola —: tutta la contesa era, in fondo, se occorresse procedere o meno ad altri atti istruttori. Questo con la riforma che andiamo a fare non potrà più accadere, perchè l'autorità giudiziaria sarà investita della cognizione del caso per raccogliere, nella piena libertà di giudizio e indipendenza che le è propria, tutte le prove da mettere a disposizione del Parlamento. Realizzeremo cioè un sistema in forza del quale la valutazione politica sarà depurata di tutti gli elementi di acquisizione delle prove e potrà cadere tenendo conto di elementi di prova forniti da una autorità sicuramente imparziale.

Il secondo cardine del sistema attuale è la seduta congiunta della Camera e del Senato. Onorevoli colleghi, devo dire che uno degli aspetti peggiori dell'attuale procedimento è proprio la previsione di una seduta comune di Camera e Senato. Dobbiamo tener conto della realtà: viviamo in un paese nel quale la comunicazione giudiziaria viene assunta quasi come sentenza definitiva quando riguarda una persona politicamente esposta. Quale dramma creiamo nel paese quando si riuniscono insieme Senato e Camera dei deputati per decidere se mettere o meno in stato di accusa un ministro a causa di fatti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni? Ma ancora, se creassimo un dramma nel paese potremmo parlare di un istituto, bene o male, vitale. La mia impressione, onorevoli colleghi, è che ormai le sedute comuni si svolgono nel totale disinteresse della pubblica opinione e del paese, disinteresse che è il massimo grado della manifestazione di un dissenso profondo, che colpisce tutti, maggioranza ed opposizione. Inevitabilmente nella pubblica opinione infatti si diffonde il sospetto che se non è promossa la messa in stato di accusa, ciò si deve ad una valutazione partitica di maggioranza; se la messa

in stato di accusa è sostenuta dalla minoranza, ciò è legato non ad una obiettiva valutazione di fatti ma al ruolo di opposizione da essa svolto. E quando il dissenso colpisce tutti i Gruppi politici, onorevole Presidente, colpisce le istituzioni nel loro complesso.

Abbiamo delineato una competenza particolare del Senato. Perchè? Non vogliamo affatto ritenere che il Senato sia una sede più prestigiosa della Camera dei deputati, abbiamo voluto solo fare una operazione molto modesta ma significativa sulla via delle riforme istituzionali.

Signor Presidente, la mia opinione personale è che l'attuale sistema del bicameralismo perfetto non regga più alla prova della realtà. Allo stesso modo, a mio parere, è da respingere l'ipotesi di un monocameralismo, e del resto questo è il risultato delle cose che si sono dette, attraverso i vari Gruppi politici, nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Se vogliamo puntare al concreto, se vogliamo essere animati dalla volontà di attuare qualche riforma, credo che l'unica via che resti aperta sia quella di una specializzazione almeno tendenziale delle due Camere. Ciò non significa affatto una distinzione netta delle funzioni; infatti anche a livello legislativo potrebbe esserci una concorrente funzione delle due Camere, ad un certo livello, come potrebbe esserci per funzioni di controllo o affini la competenza di una sola delle Camere. Indicando il Senato, volevamo indicare un primo passo sulla via che, a mio parere, sarà ineluttabilmente da percorrere se vogliamo riformare e rivitalizzare il sistema: quella di puntare su una ragionevole specializzazione delle due Camere. Ma non credo che il relatore vorrà formalizzarsi su questa indicazione della Commissione. Se dalla discussione generale dovesse emergere l'opportunità che, in attesa della grande riforma, le cose restino, così come sono oggi, con due Camere pari, ordinate e con competenze uguali, si potrebbe tornare all'idea, che fu del precedente disegno di legge, di attribuire questo potere al Senato nel caso di un ministro che si trovi ad essere senatore, alla Camera nel caso di un ministro che sia membro della Camera dei deputati e al Senato in caso di concorso e

in caso di laici. Va comunque tenuta presente, a mio avviso, l'estrema irrazionalità di tale sistema, secondo il quale si valuta la posizione dell'inquisito non in riferimento all'epoca del reato commesso, ma in riferimento al fatto puramente occasionale dell'appartenenza dell'imputato a questa o a quella Camera al momento in cui inizia il procedimento. Ad ogni modo, se ciò dovesse essere di ostacolo all'esame e al varo di questo disegno di legge anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, io stesso rivolgo al relatore la preghiera di prestare attenzione ad eventuali emendamenti che vogliano introdurre lo stesso meccanismo già presente nel disegno di legge cosiddetto Martinazzoli.

Come abbiamo detto, c'è da smantellare la Commissione bicamerale, e lo facciamo con questo disegno di legge; c'è da smantellare la seduta comune, e lo facciamo sempre con questo disegno di legge; sia nel caso della competenza del solo Senato, sia nel caso della competenza alternativa del Senato e della Camera dei deputati, abbiamo eliminato la grave incongruenza della seduta comune Camera-Senato. A tale seduta comune era connaturale l'esistenza di una Commissione bicamerale.

Terzo punto da smantellare nell'attuale legislazione è la giurisdizione speciale. Oggi questa spetta alla Corte costituzionale verso la quale, ho grande rispetto — è persino ovvio che io lo dica — però occorre prendere atto di due cose. Anzitutto vi è stato nel corso degli anni uno strano stravolgimento. La nostra Costituzione dice che la Corte costituzionale deve essere integrata da sedici laici eletti dal Parlamento, nella evidente supposizione che questi sedici laici rappresentassero tutta la pubblica opinione del paese. Vi fu poi una non provvida modifica in forza della quale il Parlamento in seduta comune redige un elenco di 45 persone, designate con il concorso dei vari Gruppi; si può quindi ritenere che tale elenco sia ampiamente rappresentativo della società, ma poi, nell'ambito di tale elenco, vengono sorteggiati i sedici membri che dovranno aggiungersi ai giudici della Corte costituzionale. E

allora non si può nemmeno dire che tale sistema assicuri un tipo di partecipazione davvero popolare alla amministrazione di questa giustizia. Ma c'è di più, onorevoli colleghi: non ci deve sfuggire un dato dell'esperienza e cioè che cosa ha significato per la Corte costituzionale e, quindi, per la giustizia costituzionale, un anno e più dedicato al processo sulla Lockheed. Io sostengo che in quell'anno, praticamente, la Corte è stata messa fuori dal sistema perchè non ha potuto attendere ai suoi compiti fondamentali che sono quelli di garanzia costituzionale (il giudizio sulle leggi) con conseguenze anche sul lavoro successivo della Corte.

Infine, onorevoli colleghi, è da tener conto del fatto che questa valutazione negativa è stata data dallo stesso Presidente in carica della Corte costituzionale, che ha vissuto l'esperienza della Lockheed e che ben sa quali ne sono state le conseguenze sulla giustizia costituzionale. Il Presidente più volte pubblicamente in conferenze stampa ha puntato giustamente l'indice contro la mancata riforma dell'Inquirente e in particolare contro la mancata eliminazione della giurisdizione speciale della Corte costituzionale.

Noi prevediamo che, fatta una valutazione di inesistenza di quelle supreme ragioni della Repubblica che debbano precludere un processo, tutto torni all'autorità giudiziaria ordinaria. Rispettando le regole della competenza territoriale, però determinando una scala diversa, il disegno di legge prevede la corte d'appello in primo grado, la Cassazione in secondo grado e le sezioni riunite della Cassazione per il giudizio di legittimità. Non credo che su questo punto il relatore si vorrà irrigidire se verranno fuori proposte per recuperare la logica di una ripartizione fra tribunale (primo grado) corte d'appello (secondo grado) Cassazione (grado di legittimità). Non credo che il relatore a nome della Commissione voglia esprimere un'opposizione decisa a siffatta ipotesi.

L'importante è che in larghissima misura questa riforma si muove in una direzione univoca: distanziare solo per lo stretto necessario il trattamento del ministro dal trattamento del cittadino comune.

Non sottovalutiamo poi un altro aspetto: questa è epoca di grossa polemica tra il mondo della politica e il mondo della magistratura. Con questo disegno di legge diamo una prova, da sottolineare con forza, della fiducia che abbiamo nella magistratura ordinaria, perchè è ad essa che restituiamo un potere istruttorio libero e indipendente, è ad essa che affidiamo l'eventuale imputato di reato ministeriale. Avremmo potuto con facilità arroccarci su ipotesi di giustizia speciale; non lo abbiamo voluto proprio perchè vogliamo, attraverso questo disegno di legge, manifestare una fiducia nell'autorità giudiziaria ordinaria, contribuendo in questo modo — e non è poco — a sdrammatizzare quel clima di tensione che si è creato tra il mondo della politica e quello della giustizia (clima estremamente pericoloso per le istituzioni della Repubblica).

Il collega Filetti ha voluto citare le parole che pronunziavi da relatore quando nell'VIII legislatura ci occupammo degli stessi problemi: sono parole nelle quali ancora credo, perchè un'opposizione decisa a questo disegno di legge comporta inevitabilmente la continuità del sistema attuale che tutti condanniamo. Adoperiamoci quindi perchè il disegno di legge sia migliorato nella sua ottica di fondo e nei suoi particolari. Non sottovalutiamo — lo dico specialmente alle opposizioni — i grandi passi che abbiamo fatto sulla via di un'omogeneizzazione del trattamento giudiziario.

Onorevoli colleghi, gettiamo le premesse perchè questo disegno di legge passi non solo il traguardo di quest'Aula, ma anche il traguardo dell'Aula di Montecitorio e i successivi due traguardi ai quali sarà assoggettato, perchè si tratta di un disegno di legge costituzionale.

Credo che la Democrazia cristiana — parlo a nome del mio Gruppo, infatti — abbia recato un fortissimo contributo nella direzione giusta. La Democrazia cristiana rivolge un appello a tutte le forze politiche perchè non si ostacoli la modifica di un sistema che va cambiato con estrema urgenza, come dicemmo appunto nelle mozioni istitutive della Commissione bicamerale. (*Applausi dal centro e dal centro sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquino. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, stiamo discutendo un testo che il relatore non ci ha presentato perchè lo ha dato per conosciuto e che però è già stato definito come un testo suscettibile di profonde e sostanziali revisioni. Praticamente il lavoro nella Commissione affari costituzionali non ha prodotto che una specie di nuovo canovaccio sul quale già si sono esercitate tutta una serie di dispute e rispetto al quale già disponiamo di una serie di emendamenti preannunciati.

Stiamo discutendo di un problema che deriva sicuramente da una soluzione tradizionale, vecchia, alla problematica della responsabilità politica e giuridica dei ministri, ma che è stato, nel corso del tempo, aggravato da due elementi: da un cattivo funzionamento del sistema stesso e da una serie di abusi che sono stati ampiamente coperti dalle modalità con le quali ha funzionato la Commissione per la messa in stato d'accusa dei ministri.

Siamo di fronte ad una situazione nella quale non basta migliorare il testo preesistente, non basta migliorare tipi di leggi che sono state utilizzate, ma è necessario riformare drasticamente l'intero procedimento.

Il senatore Bonifacio si è soffermato molto abilmente su tutto quello che riguarda la distruzione del vecchio, la distruzione degli elementi che sono decisamente caduchi ed è elegantemente scivolato su tutta una serie di aspetti che riguardano la costruzione del nuovo.

Sarà opportuno invece prendere in esame, almeno temporaneamente, riferendoci al testo che abbiamo sotto gli occhi, quanto viene proposto per cercare di migliorare, per cambiare la situazione che esiste attualmente.

Ritengo che il testo che ci viene sottoposto e che viene presentato in maniera brillante e spiritosa dal relatore, che viaggia da Hammurabi fino a Gramsci, passando attraverso alcuni costituzionalisti inglesi, abbia alcuni meriti, ma solo alcuni meriti.

Infatti, come dicevo, già gli emendamenti che vengono proposti sottolineano che c'è tutta una serie di punti che non sono stati accolti nella relazione e nel testo e che invece a questo punto si ritiene opportuno reintrodurre. Su alcuni di questi punti vorrei soffermarmi, fermo restando che mi pare difficile e, tutto sommato, anche imbarazzante discutere di un testo che è scivoloso, ricco di lacune lasciate appositamente per vedere se e in quale modo sia possibile giungere ad un testo decente — oserei dire — prodotto da questo ramo del Parlamento.

Primo elemento: credo si tratti di vedere chi va a concedere l'autorizzazione a procedere. È un problema tutt'altro che marginale: certo una prima soluzione può essere trovata nel testo così come ci viene presentato dal relatore, una soluzione che è tutto sommato accettabile.

Ma non è più accettabile il secondo tipo di soluzione che viene proposta, laddove si continua a ritornare alla Commissione e si chiede l'archiviazione da parte della Commissione con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo punto è chiaro che ci troviamo in una ripetizione di situazioni ben note, di situazioni che invece è necessario superare per evitare che ci si ritrovi ancora una volta poi a discutere sul fatto che la Commissione insabbia i procedimenti.

Credo che ci siano alcune esigenze che devono essere rispettate.

La prima sicuramente è quella di semplificare al massimo questi procedimenti, perchè soltanto semplificando e snellendo si riesce ad ottenere la trasparenza necessaria e, in secondo luogo, si riesce ad accelerare il procedimento in maniera tale che tutti gli atti non marciscano ed in maniera tale che, in fondo, si garantiscano anche i diritti degli eventuali imputati. Ma per fare questo direi che l'archiviazione proposta all'articolo 7 non è una buona soluzione: mi pare che sia una soluzione che torna a rendere possibili gli insabbiamenti di cui sembra a parole che ci si dolga, ma che nei fatti avvengono e continuerebbero ad avvenire.

Faccio notare che questa soluzione dei due terzi dei componenti è già un compromesso, ma un compromesso insoddisfacente perchè, se si accede alla tesi secondo la quale si

lascia all'autorità giudiziaria la fase istruttoria, si tratta, da un lato, di accettare che l'autorità giudiziaria decida essa stessa l'archiviazione (ma, come vedremo, su questo punto c'è una contraddizione nel testo) e, dall'altro, di prendere atto del fatto che se c'è manifesta infondatezza questa sia riconosciuta da una maggioranza che vada oltre maggioranze che possono essere facilmente fabbricate in questo ma anche in altri Parlamenti. Si deve perciò trattare di una maggioranza molto qualificata nella quale ciò che è manifesto sia davvero manifesto a molti e non soltanto ai due terzi dei componenti.

La proposta che è stata avanzata dal Gruppo comunista, e che è stata condivisa dalla Sinistra indipendente nella Commissione affari costituzionali, è di far sì che, se si tratta di deliberare l'archiviazione, quando la notizia del reato appaia manifestamente infondata, l'archiviazione sia deliberata da una maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti. È chiaro che si tratta di un atto grave: l'archiviazione significa, infatti, riconoscere che non c'è alcun tipo di presupposto e mi pare che la maggioranza qualificata sia davvero l'unica autorizzata a riconoscere la manifesta infondatezza.

Il secondo elemento che mi pare sia importante sottolineare, e che dovrebbe sparire dal testo, riguarda il problema della successiva autorizzazione a procedere. Non credo che debba essere necessaria la convalida dell'Assemblea del Senato; credo che se non si è archiviata come manifestamente infondata la richiesta dell'autorità giudiziaria l'autorizzazione sia (o debba essere) automaticamente concessa. Ritengo questo un modo per snellire e semplificare il processo: restituire cioè gli atti all'autorità giudiziaria senza alcun tipo di filtro che venga, ancora una volta, introdotto in questo caso dall'Assemblea. Credo che questo passaggio possa essere efficacemente e, tutto sommato, salutarmente superato.

In effetti esiste una contraddizione tra quanto l'articolo 8 dell'attuale testo prevede al comma 2 e quello che, invece, viene indicato all'articolo 9 sempre al comma 2: «La Commissione, ove la Sezione abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto». Ritengo

che siamo di fronte ad una situazione nella quale o si dà all'autorità giudiziaria il massimo di fiducia, ed allora il comma 2 dell'articolo 9 va bene, ma non va bene il comma 2 dell'articolo 8; oppure non si dà all'autorità giudiziaria il massimo di fiducia ed allora, se è necessaria la convalida (articolo 8, comma secondo), si può anche ritenere — ed io ritengo — che se si accetta l'articolo 8, comma secondo, si debba all'articolo 9, comma secondo, lasciare aperta la possibilità che la Commissione non soltanto prenda atto dell'archiviazione, ma possa anche decidere che non gradisce quell'archiviazione proposta dalla sezione istruttoria e che, quindi, in realtà, richiede o un supplemento di indagini o un ulteriore approfondimento dei fatti in esame.

Qui c'è una contraddizione che mi pare non soltanto logica, ma filosofica, se così posso dire, cioè di filosofia istituzionale del testo che ci viene sottoposto.

All'articolo 9, comma quinto, per rimanere nell'ambito della filosofia istituzionale, trovo strana l'affermazione che «In caso di mancata archiviazione la Commissione trasmette una relazione all'Assemblea del Senato», perchè ancora una volta ritengo che il passaggio non sia (e non debba essere) all'Assemblea del Senato, ma sia di nuovo all'autorità giudiziaria. Questo comma quinto può essere felicemente abolito, lasciando che, in caso di mancata archiviazione, l'autorità giudiziaria proceda con gli atti dovuti e necessari.

Ci sono alcuni punti, secondo me, che meritano di essere ulteriormente sottolineati: ad esempio il fatto che si tratta, come diceva il senatore Bonifacio, di chiarire esattamente che tipo di intervento possa essere effettuato e da che tipo di Assemblea parlamentare. Ora ritengo che non sia una questione puramente tecnica quella di decidere se stiamo andando verso un sistema di monocameralismo più o meno strisciante e se il tipo di soluzione che viene proposta vada nella direzione di concentrare parte dei procedimenti nel Senato a scapito ovviamente della Camera. D'altronde su questo punto — anche se non svelo alcun segreto — pare si vada già verso un accordo secondo il quale non si potrebbe concentrare parte dei

procedimenti nel Senato. Ma il punto cruciale è che bisognerebbe riuscire a creare una Commissione permanente che si occupi di questi fenomeni, che sia in grado di deliberare i vari processi, i vari provvedimenti ed atti senza dover passare attraverso l'Assemblea stessa.

Vi è un altro aspetto notevolmente importante sul quale vale la pena di soffermarsi ed è quello che riguarda il tipo di rapporto che deve esistere con l'autorità giudiziaria. In questo caso il senatore Bonifacio ha sottolineato un aspetto importante — e anche su questo punto vi è discussione aperta — e cioè quali sono i vari livelli dell'autorità giudiziaria che debbono intervenire in questo procedimento: se si debba partire dalla corte di appello per arrivare alle sezioni unite della Cassazione o se, come il Partito comunista e la Sinistra indipendente avevano sottolineato in Commissione, non si debba invece partire dal tribunale per arrivare poi alla corte di appello e infine alle sezioni unite della Cassazione per il giudizio di legittimità. Anche per queste due soluzioni prospettate, sarebbe stato opportuno, oserei dire, o comunque utile che il relatore avesse dato almeno una sua opinione personale invece di aspettare di trarre le somme alla fine del dibattito. Ritengo che questi problemi siano rilevanti, ma forse ve ne è anche un altro ancora più rilevante e che credo valga la pena di sottolineare almeno per un attimo: il problema della competenza del cosiddetto giudice naturale. Questo non è un problema marginale, ma centrale. Trattandosi di procedimenti nei confronti dei ministri, l'assunto, l'ipotesi di fondo, è che il giudice naturale finisca per essere in realtà il tribunale, la corte d'appello di Roma. Questo è un qualcosa d'inquietante, oserei dire.

DE CATALDO. Non è detto, l'esperienza non convalida questa competenza territoriale.

PASQUINO. Il senatore De Cataldo afferma che l'esperienza non convalida questo tipo di ipotesi che avanzo, e tuttavia sostengo che si possa andare in una direzione diversa, ossia prendere come giudice naturale non il tribunale di Roma o comun-

que in prevalenza la sede dove opera il ministro, ma la sede dove è stato commesso il reato. Ritengo che questo sia un giudice naturale molto più valido, che consente, tra l'altro, di evitare di appesantire, eventualmente, con procedimenti di questo genere, il tribunale o la corte d'appello di Roma. Credo che anche su questo punto sia opportuno riflettere.

In conclusione e soffermandomi soltanto su questi punti generali — come dicevo prima con un po' di imbarazzo per via di una discussione che si svolge in parte in quest'Aula e in parte fuori di quest'Aula e che certamente verrà arricchita nel corso dei vari interventi, ma certamente sarà ancora più arricchita quando si passerà concretamente agli emendamenti che sicuramente non si limiteranno a toccare alcuni punti, ma toccheranno l'impostazione stessa del disegno di legge che stiamo esaminando — ritengo che occorra tener presenti due esigenze fondamentali: la prima è che è necessario operare in direzione di una netta semplificazione del procedimento di messa in stato di accusa e la seconda esigenza è che bisogna passare ad una situazione nella quale vi sarà non soltanto semplificazione, ma anche rapidità del procedimento. Questa non solo è una garanzia del Parlamento nei confronti dei cittadini, ma è una garanzia anche nei confronti dei ministri. Lasciare marcire questi procedimenti è stato, secondo me, un disservizio non soltanto alla cittadinanza, ma sicuramente anche ai ministri che venivano di volta in volta incriminati e che non potevano godere di un trattamento rapido ed efficace di modo che fosse chiaro che o erano colpevoli o non lo erano, ma che questo tipo di decisione venisse fornito in maniera molto rapida, senza lasciare che l'ombra del dubbio aleggiasse su di loro. Per fare questo, però, è necessario evitare una serie di filtri, che mi pare esistano ancora nel disegno di legge proposto, e soprattutto occorre far sì che non vi sia il filtro dell'Assemblea che inevitabilmente opererebbe in chiave troppo politica e troppo poco giuridica, invece di attribuire una preminente responsabilità all'autorità giudiziaria lungo tutto l'arco del procedimento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, colleghi, dividerò il mio intervento in tre parti: nella prima parte mi occuperò delle ragioni per le quali si crea una procedura particolare per i reati ministeriali; nella seconda parte mi occuperò della esposizione del nostro disegno di legge costituzionale di modifica dell'attuale sistema; nella terza parte mi occuperò delle critiche al testo così come accolto dalla 1^a Commissione ed ora al nostro esame.

Debbo dire, in primo luogo, che mi accingo a sostenere una tesi che potrà sembrare ai colleghi inconsueta ed azzardata. Si dà per dimostrato, nella generalità degli interventi, che occorre una particolare procedura, occorre cioè un filtro politico, come si suol dire, perchè, nel caso di procedimento contro i ministri, è necessario lasciare spazio ad una valutazione che tenga conto dei supremi interessi della Repubblica e della ragione di Stato, che in taluni casi possono giustificare un comportamento che in altri casi obiettivamente costituirebbe reato.

Si ritiene pertanto di dover costruire una procedura tale da consentire questa valutazione che non si può rimettere al giudice ordinario. Ritengo invece che questa affermazione, generalmente condivisa, sia errata e sia in contrasto con i principi dello Stato di diritto. Con questo non voglio negare la necessità di un filtro politico, ma questo filtro politico deve soltanto servire a impedire azioni persecutorie contro i ministri, contro coloro che sono stati ministri, così come è previsto un filtro politico dall'articolo 68 per evitare azioni persecutorie nei confronti dei parlamentari. Ma lo scopo di questi filtri politici deve essere quello di creare uno scudo di difesa, non un piedistallo di privilegio. È invece un privilegio dire che, pur essendo stata accertata la sussistenza del reato, non si procede perchè il ministro ha agito nel supremo interesse della Repubblica o per la ragion di Stato. E si fa l'esempio scolastico del Ministro dell'interno che rilascia un passaporto falso al pentito che ha reso utili servizi alla giustizia, in modo da consentirgli di espatriare clandesti-

namamente, sottraendosi così alle possibili vendette di coloro che sono stati danneggiati dalla sua collaborazione con la giustizia. Questo è l'esempio scolastico e in questo caso si dice che il reato di falso c'è, ma che è stato commesso nel supremo interesse della Repubblica. Si afferma cioè che, al di sopra della giustizia, al di sopra dell'attuazione della giustizia, cioè al di sopra dell'applicazione dei codici, esiste qualcos'altro che viene ancora prima dell'attuazione della giustizia stessa.

Desidero fare questo discorso rivolgendomi in particolare alle sinistre perchè voglio ricordare l'insegnamento di un maestro del diritto che è stato dalle sinistre designato a far parte della prima composizione della Corte costituzionale e che aveva costruito il proprio pensiero giuridico sostenendo che lo Stato persegue interessi pubblici specifici, che sono quelli della difesa del territorio, dell'insegnamento, della diffusione della cultura, della sanità, per fare alcuni esempi, ma che, nel contempo, c'è un interesse pubblico assoluto che è l'attuazione della giustizia: questo è l'interesse pubblico assoluto, quell'interesse al di sopra del quale non ve ne è un altro. Non è possibile quindi ipotizzare, secondo questo pensiero (che io condivido), che è il pensiero di Nicola Jaeger, eletto tra i primi quindici giudici della Corte costituzionale alla fine del 1955, che al di sopra dell'attuazione della legge ci sia un interesse che possa consigliare di non attuare la legge e di non procedere in sede penale.

Secondo questo pensiero, che però non è tanto peregrino — un pensiero che io desidero ricordare alle sinistre perchè proviene da un uomo dei loro, un uomo che, tra l'altro, era stato assistente e discepolo di Santi Romano, un uomo che aveva scritto i primi libri di diritto corporativo in Italia, quindi un uomo che aveva attraversato, sul piano del pensiero giuridico, molteplici e varie esperienze — questa tesi deve alla fine prevalere, non deve cioè essere accettato il principio diverso per cui al di sopra dell'attuazione della giustizia, al di sopra dell'applicazione del codice penale, vi possa essere, per l'ordinamento giuridico, un altro interesse che debba essere preferito.

Certo, il legislatore non deve pensare che, perchè ha in mano l'arma della legge, deve necessariamente riempire di leggi quelle che possono, a prima vista, sembrare lacune. E certo è che quell'ipotesi scolastica che abbiamo fatto è meritevole di trovare una soluzione, ma la soluzione non deve essere trovata affermando un principio abnorme, cioè che esiste un interesse superiore all'attuazione della giustizia, superiore all'attuazione dello Stato di diritto.

Quel Ministro potrà sempre invocare, con le norme ordinarie, lo stato di necessità previsto dall'articolo 54 del codice penale e cioè la necessità di commettere il reato per salvare sè o altri — e in questo caso l'«altri» è il pentito — da un pericolo alla persona.

Quindi il rimedio c'è nelle norme ordinarie; non dobbiamo creare un meccanismo e, soprattutto, stabilire un principio per risolvere un problema che può trovare comunque soluzione nelle norme dell'ordinamento giuridico vigente. Il filtro politico, diciamo anche noi, occorre, ma occorre per evitare che nei confronti dei ministri vengano promosse azioni penali manifestamente infondate, cioè per evitare che contro il ministro, contro colui che ricopra o abbia ricoperto la carica di ministro, si appunti, da parte di qualsiasi cittadino, l'intenzione di recar danno con denunce inconsistenti.

L'altro timore, cioè che questa persecuzione possa provenire dalla stessa magistratura, non dovrebbe neppure sfiorarci: noi non dobbiamo neppure pensare di dover trovare un rimedio all'azione persecutoria di un giudice che, nel caso non esistesse alcun filtro, alcuno scudo, promuova un'azione nei confronti di un ministro per intento persecutorio. Anche se esistessero nell'amministrazione della giustizia giudici siffatti, nello stesso ordinamento giudiziario esistono i rimedi per evitare che queste azioni possano essere portate a compimento.

Il problema che ci poniamo, cioè la persecuzione del giudice nei confronti del ministro, dovrebbe trovarci altrettanto sensibili, se non ancor più sensibili, quando la persecuzione di questo ipotetico giudice riguardi un qualsiasi privato. Il problema quindi non è che l'autorità giudiziaria possa avere

intenti persecutori nei confronti di membri del Governo, ma è di evitare che nei confronti dei membri del Governo, o di chi ne abbia fatto parte, si avviino delle procedure per fatti manifestamente inconsistenti, cioè con intento persecutorio.

Arriviamo alla conclusione che il ministro, o l'ex ministro, non dovrebbe essere trattato diversamente dal parlamentare o ex parlamentare, perchè anche la condizione di parlamentare può indurre, da parte di taluno, a promuovere azioni con intento persecutorio. Non è necessario che tale intento sia ravvisato nell'autorità giudiziaria: può esservi intento persecutorio, generalmente diffamatorio, o comunque tale da recare molestia e da procurare una campagna di stampa sfavorevole, da parte di qualsiasi privato.

A questo punto occorre aprire una parentesi per riflettere un attimo sull'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Si tratta di un istituto che si dice essere a salvaguardia della composizione e del funzionamento del Parlamento perchè tutela coloro che sono attualmente membri del Parlamento, nel senso che non si può privare il Parlamento della collaborazione di un suo membro se non attraverso un meccanismo che prevede un'autorizzazione ad eseguire provvedimenti restrittivi della libertà personale. Noi sosteniamo che l'istituto di cui all'articolo 68 vada limitato ai reati politici, e quindi vada eliminata gran parte di quella immunità nei confronti dei parlamentari che non gode di buona stampa presso la pubblica opinione; nello stesso tempo tuttavia sosteniamo che quel tipo di autorizzazione debba essere necessario anche per agire nei confronti di chi è stato parlamentare e non lo sia più. L'istituto, a nostro modo di vedere, ha un senso in quanto tuteli non soltanto la composizione e la funzionalità dell'organo, ma la funzione stessa del parlamentare in modo che il parlamentare sappia di essere protetto da quel tipo di autorizzazione per sempre, non solo per il periodo in cui è in carica cosicchè, una volta scaduto il mandato, non gode più di alcuna protezione di quel tipo, diretta soltanto ad evitare l'intento persecutorio.

Abbiamo aperto questa parentesi perchè, a nostro modo di vedere, si può costruire il

filtro politico per il procedimento nei confronti dei ministri e degli ex ministri in modo identico a quello previsto dall'articolo 68 della Costituzione. Si può prevedere che non si possa procedere nei confronti dei ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni se non con l'autorizzazione della Camera di appartenenza o, se l'ex ministro non appartiene ad alcuna Camera, con l'autorizzazione dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. Questo, a nostro modo di vedere, è il sistema più lineare per affermare veramente il principio che la giurisdizione è lasciata ai giudici ordinari per quanto riguarda tutti i soggetti, siano essi cittadini non parlamentari, parlamentari o ministri. Quindi, il principio che deve valere nei confronti di tutti i soggetti è la competenza del giudice ordinario: con l'unica tutela di evitare le persecuzioni nei confronti di quei soggetti che, per la loro attività, hanno bisogno non di privilegi, ma di essere immuni da attacchi di natura persecutoria. Questo principio, che vale per il parlamentare, può valere anche per il ministro, ma niente di più.

Passando alla seconda parte del mio intervento, desidero ricordare che il disegno di legge presentato dalla mia parte politica consiste in una sola norma diretta a sostituire l'attuale articolo 96 e a stabilire il principio che per procedere nei confronti dei ministri occorre l'autorizzazione di cui all'articolo 68, data dalla Camera di appartenenza o, se l'accusato non appartiene ad alcuna Camera, dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento.

Noi abbiamo distinto anche l'ipotesi dell'attentato alla Costituzione e dell'alto tradimento. Anche nel testo che ci viene proposto questi reati sono attribuiti alla competenza della Corte costituzionale nel caso in cui l'autore sia il Presidente della Repubblica, mentre questa competenza particolare scompare quando si tratti del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri. Quelle dell'attentato alla Costituzione e dell'alto tradimento sono per fortuna ipotesi scolastiche, pur essendo previste nella Costituzione; però, pur se tale tipo di reato è previsto, esso non trova esatta rispondenza nelle norme del codice penale, anche se c'è un articolo 283

che prevede l'attentato alla Costituzione dello Stato. Comunque l'attentato alla Costituzione commesso dal Presidente della Repubblica o dai ministri è un'ipotesi del tutto particolare per la quale, a nostro modo di vedere, può benissimo rimanere la norma così come dettata dal legislatore costituente. Tale norma può rimanere ed essere considerata ancora valida perchè, fortunatamente, non abbiamo avuto nessun esempio che ci abbia indotto a ritenere non valido il meccanismo previsto dalla Costituzione. Non vi sono stati procedimenti di questo genere e quindi prudenza suggerirebbe di non modificare la norma della Costituzione. Abbiamo avuto invece esempi di altri reati commessi dai ministri. A tale proposito giova richiamare le parole dette nei loro interventi dai senatori Filetti e Bonifacio per ricordare tutte le critiche che si muovono contro l'attuale normativa, nei confronti sia della Commissione inquirente, sia dei processi con «mille» giudici, sia dei meccanismi previsti che sembrano preordinati per non giungere mai al processo, che poi si celebra davanti ad un giudice speciale. Questo giudice speciale può andare bene per un'ipotesi di reato del tutto speciale quale è quella dell'attentato alla Costituzione o quella dell'alto tradimento. Per gli altri reati invece la competenza deve essere quella del giudice ordinario, con l'unico filtro dell'autorizzazione a procedere, la quale può essere data con le forme e con lo stesso meccanismo che si prevede per i parlamentari.

Il disegno di legge che proponiamo è di elementare semplicità, come d'altra parte si conviene a testi che devono essere inseriti nell'ordinamento costituzionale. Invece il testo che ci viene proposto sembra fatto apposta per creare meccanismi confusi e contraddizioni tra i principi che si enunciano e la disciplina che poi viene indicata.

Si dice che la competenza a giudicare dei reati ministeriali è dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ma al riguardo abbiamo due critiche da muovere. Anzitutto, prima di arrivare all'autorità giudiziaria ordinaria c'è tutta una serie di sbarramenti, per cui in questo disegno di legge sono previste ben quattro

fasi in cui si può giungere all'archiviazione. Mentre il comune cittadino si trova di fronte all'eventualità di una archiviazione o di un rinvio a giudizio, in questo testo prima del rinvio a giudizio ci sono quattro fasi in cui è possibile l'archiviazione: quella della Commissione all'inizio, per manifesta infondatezza; quella disposta dalla sezione istruttoria, di cui la Commissione prende atto; quella che può essere disposta dalla Commissione parlamentare in difformità dalle conclusioni della sezione istruttoria e infine l'archiviazione che può essere disposta dall'Aula anche in difformità dalle conclusioni della Commissione istruttoria. Abbiamo questa cascata di archiviazioni, questa serie di sbarramenti per impedire che il processo arrivi finalmente all'autorità giudiziaria.

Poi — qui è la seconda critica — quando arriva davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, si tratta in realtà di questa o di un giudice speciale? Riteniamo che sia stato configurato un giudice speciale, perchè si prevede una sezione istruttoria formata da tre magistrati presso la corte d'appello, si prevede come giudice del fatto in secondo grado una sezione della Cassazione e si prevedono come giudice di legittimità le sezioni unite. È un meccanismo del tutto diverso da quello applicato nei confronti dei normali cittadini. Questo perchè? Perchè si dice che il giudice in questi casi può essere tenuto ad esaminare materie particolarmente delicate, quindi non ci si può affidare ad un giudice giovane ed inesperto, cosa che potrebbe capitare se valessero le normali regole della competenza. Ma qui l'obiezione è duplice: anzitutto anche i comuni cittadini hanno diritto ad avere un giudice esperto, è una regola che deve valere per tutti! Se si ritiene che l'attuale sistema di reclutamento della magistratura sia inadeguato alle esigenze di oggi e che sia preferibile reclutare i magistrati tra coloro che abbiano per almeno dieci anni esercitato la professione forense o siano stati funzionari dello Stato, allora si deve cambiare il sistema di reclutamento della magistratura e si deve evitare che un giovane laureato possa trovarsi a 23 o 24 anni, pur essendo uditore giudiziario, ad esercitare la

giurisdizione. Ma se il sistema va bene per tutti i cittadini, deve andare bene anche per i ministri. Infatti, se è vero che per i ministri ci possono essere materie più complesse che non per altri — perchè qui non si deve tener conto di particolari valutazioni di ordine politico, perchè queste il testo che abbiamo davanti demanda alla Commissione a all'Assemblea parlamentare — se quindi si tratta di accertare i fatti, di valutarne la gravità e di stabilire la misura della pena, se occorre una particolare esperienza, questo non vale solo per i ministri, ma può valere anche se imputato sia il direttore della Banca d'Italia, un direttore generale, un sottosegretario.

Perchè il sottosegretario non deve beneficiare della stessa procedura particolare che qui viene creata per i ministri?

Con il testo da noi proposto non ci sono queste disuguaglianze, perchè vale per tutti lo stesso sistema di un'unica autorizzazione a procedere iniziale, dopo di che il processo si svolge davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Quindi, non occorre una particolare competenza, non occorre creare dei giudici speciali, che sono oltretutto innaturali. Il far decidere i fatti dalla Corte di cassazione è piuttosto contrastante con il nostro principio.

Voglio anche segnalare al relatore, perchè ne prenda nota, alcune evidenti lacune di questo meccanismo che egli stesso ci suggerisce di approvare.

Una è questa: si dice che i componenti della sezione istruttoria vengono sorteggiati tra tutti gli appartenenti alla corte d'appello. Mi chiedo se devono essere sorteggiati proprio fra tutti o solo fra quelli addetti alle sezioni penali, perchè sarebbe un controsenso se capitasse magari che proprio tre consiglieri che abitualmente trattano materia civile dovessero poi decidere in materia penale.

CASTELLI, *relatore*. Guardi che il problema è stato discusso in Commissione; forse lei non lo ricorda.

La Commissione ha preso poi una decisione, che può essere discutibile, legittima-

mente criticabile, ma non si tratta di una dimenticanza.

BIGLIA. Non ne faccio colpa al relatore; sto dicendo semplicemente che a mio modo di vedere questa è una incongruenza. Nel caso della Corte di cassazione si dice esplicitamente che si tratta di una sezione penale della Corte di cassazione, ma quando il processo si svolge davanti alla corte di appello si dice «davanti ad una sezione di una corte d'appello». Ma necessariamente anche qui, nel caso della corte d'appello, deve trattarsi di una sezione penale.

Voglio far notare un'altra incongruenza. Si dice che in caso di astensione di un consigliere, perchè ha già esaminato il caso nella sezione istruttoria e quindi non può essere membro del collegio giudicante, si provvede alla sostituzione per sorteggio. Non ci si pone però un problema, che è abbastanza elementare e cioè che affidare il processo ad una sezione non vuole affatto dire che si sono individuati i magistrati del collegio giudicante, in quanto una sezione non è costituita soltanto da un presidente e da due consiglieri, ma da un presidente e da tanti consiglieri. Perciò il collegio giudicante non si sa da chi sarà composto.

Sembra assurdo che ci si preoccupi di ritornare ad un sorteggio per sostituire il membro che ha già conosciuto la causa nella sezione istruttoria senza pensare che nella stessa sezione ci sono altri consiglieri.

Il problema sorge ancora quando si tratta di determinare la composizione del collegio giudicante in questo caso. Si lascia al presidente la facoltà di formare il collegio? E allora perchè se si lascia al presidente questa facoltà non può spettare al presidente di sostituire il membro eventualmente ricusabile perchè ha già conosciuto la causa in sede di sezione istruttoria?

Sono tutte contraddizioni, incongruenze, lacune che questo particolare meccanismo che ci viene proposto richiama alla nostra attenzione.

Ma una cosa mi preme sottolineare: con questo meccanismo si vuole attribuire una particolare competenza al Senato piuttosto

che all'altra Camera. Ebbene, la preoccupazione che noi abbiamo non è tanto quella che si vogliano in questo modo attribuire funzioni di alta corte di giustizia al Senato, il che significherebbe riconoscere un particolare grado di qualificazione ad un'Assemblea. Infatti, in realtà, le due Camere hanno un sistema elettivo differenziato, ma comunque non tale da portare delle differenze nella composizione: entrambe sono rappresentative del corpo elettorale diversamente da quanto avveniva nel Senato regio che era alta corte di giustizia perchè i propri componenti non avevano problemi di rielezione, essendo senatori a vita, non avevano obblighi di disciplina di partito e pertanto potevano decidere liberamente senza quei condizionamenti che purtroppo noi abbiamo dovuto constatare in questi giudizi di carattere politico.

Noi rifiutiamo questa scelta del Senato come alta corte di giustizia perchè ci sembra che si vada cercando la soluzione ai problemi del bicameralismo nell'attribuire al Senato funzioni che non sono legislative, ma di alto controllo, quasi di supremo organo della pubblica amministrazione.

A nostro modo di vedere, invece, resta fermo il fatto che il bicameralismo ha una sua logica che si potrà non condividere, che potrà aver manifestato inconvenienti specialmente nelle lungaggini della formazione delle leggi in confronto a certi termini brevi posti dalla stessa Costituzione (ad esempio i 60 giorni per la conversione in legge dei decreti-legge) che contrastano con il principio che poi ciascuna Camera approva le leggi, votandole articolo per articolo, secondo le norme dei propri Regolamenti. Quindi il legislatore costituente ha fissato un termine, ma poi ha lasciato all'autonomia delle Camere la possibilità di stabilire i propri Regolamenti, magari in modo tale da non consentire di portare a compimento i lavori nei termini fissati dalla stessa Costituzione.

Siamo pertanto contrari perchè temiamo che si vogliano risolvere i problemi del bicameralismo distinguendo tra un Senato che svolgerà funzioni di controllo ed una Camera dei deputati che, invece, da sola eserciterà la funzione legislativa.

Ricordiamo che il sistema bicamerale ha un significato di freno all'innovazione dell'ordinamento giuridico; cioè è certamente un istituto di carattere conservatore. Infatti occorre raggiungere il consenso in due Camere per modificare l'ordinamento giuridico vigente. Pertanto è tipicamente un istituto di carattere conservatore: così l'ha voluto il legislatore del 1947.

Abbiamo visto, però, che sono molteplici gli inconvenienti di questo sistema bicamerale; ma, a nostro modo di vedere, si possono attribuire funzioni legislative in campi diversi alle due Camere, senza necessariamente declassarne una, o promuoverne una, o destinarne una a problemi, a materie che non riguardino l'esercizio della funzione legislativa.

Pertanto, anche per questo motivo siamo contrari al testo così come ci viene presentato. Abbiamo sentito dire che in una riunione tenutasi stamane, alla quale il nostro Gruppo non è stato invitato, si è parlato di apportare degli emendamenti a questa legge che consisterebbero nel togliere queste competenze esclusive del Senato, lasciando che l'autorizzazione a procedere venga assegnata, a seconda dell'appartenenza del ministro, all'una o all'altra Camera, e nel richiedere la maggioranza dei quattro quinti per l'iniziale archiviazione per manifesta infondatezza ed inoltre nel rispettare le regole ordinarie di competenza, tribunale, corte d'appello, Corte di cassazione invece del meccanismo previsto in questo testo.

Certamente si tratta di miglioramenti rispetto al testo attuale, ma quello che in quest'ultimo non possiamo accettare è che prima che si inizi questo procedimento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria vi siano troppo filtri di carattere politico: prima il filtro della Commissione che giudica sulla manifesta infondatezza e che invia all'autorità giudiziaria in sede di istruttoria e poi un ulteriore filtro che si interpone tra la fine dell'istruttoria e l'inizio del dibattimento. Questi filtri poi possono diventare tre, perchè può esservi anche quello dell'Aula nonostante il parere della Commissione. Quindi vi è questa serie di filtri ai quali si aggiunge anche quello dell'archiviazione

eventualmente disposta dalla sezione istruttoria. Comunque, per tre volte un giudizio politico si inserisce prima che il procedimento possa avere inizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Tre filtri a nostro modo di vedere sono troppi, se si ha presente quanto affermavo all'inizio e cioè che noi dobbiamo difendere i ministri da intenti persecutori, ma non dobbiamo attribuire loro dei privilegi. Quindi è sufficiente che vi sia nei confronti dei ministri, come d'altronde nei confronti dei parlamentari, una autorizzazione a procedere iniziale o per l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, invece che questa serie di procedimenti che ho finora indicato.

È per questi motivi che ci dichiariamo contrari a questo testo anche con le modifiche che eventualmente venissero apportate e che si limitassero a quanto ci è stato detto prima. Quello che occorre è stabilire il principio, cui poco fa faceva riferimento anche il senatore Pasquino, che dopo l'autorizzazione a procedere iniziale il processo si svolga davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, perchè non si tratta — ripeto — di valutare un interesse che debba essere considerato superiore all'interesse dell'attuazione della giustizia, non si tratta di andare alla ricerca di una nuova discriminante: le discriminanti nel nostro codice sono presenti, si possono applicare quelle. Quello che l'organo politico deve fare è soltanto evitare che si intentino procedimenti solo con fine persecutorio. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo preliminarmente dichiarare che le osservazioni che illustrerò e svolgerò fra poco più debitamente si sarebbero dovute collocare nel dibattito che si è svolto nella 1^a Commissione, della quale anch'io

faccio parte come rappresentante del mio partito. Ma non ho potuto farlo perchè solo saltuariamente, dati i miei assorbenti impegni di Presidente della 7^a Commissione, ho potuto prendere parte a quel dibattito.

Fatta questa premessa sulla inattualità o intempestività delle mie osservazioni, che tuttavia ritengo di dover formulare ed illustrare, debbo riconoscere che questo testo elaborato dalla Commissione vuole essere un primo passo, forse molto incerto e timido, sulla strada della restituzione della giustizia politica al sistema della giustizia ordinaria. Non sono favorevole alla giustizia politica, a meno che questa sia idonea ad assicurare prerogative che non siano traducibili in privilegi.

È accaduto nel nostro paese che la giustizia politica, introdotta con l'articolo 96 della nostra Costituzione, ha avuto una disciplina che non è imputabile nè alla Costituzione (articolo 96) nè agli articoli 12, 13 e 14 della legge costituzionale n. 1 del 1953, bensì alla legge ordinaria n. 20 del 1962, la quale regolò il procedimento della giustizia politica nel nostro paese e disciplinò la Commissione inquirente e le sue procedure.

Voglio ricordare quello che un grande costituzionalista italiano che partecipò alla elaborazione del testo costituzionale, Costantino Mortati, autorevole membro della Costituente, ebbe a scrivere sulla legge n. 20 del 1962. Scrisse Mortati: «È difficile riscontrare in uno stesso corpo di disposizioni una così ricca raccolta di incostituzionalità, quale risulta dalle norme contenute nella legge n. 20 del 1962». Ed egli specificò ed enumerò esattamente le incostituzionalità di questa legge. Ne cito una per tutte, una delle più significative, anche perchè ha avuto una applicazione storica in un certo senso memorabile. L'articolo 90, che riguarda la messa sotto accusa del Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta congiunta, prescrive la maggioranza assoluta.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(Segue VALITUTTI). È un principio generale, che stabilisce che quando si vuole una maggioranza qualificata, la relativa norma deve espressamente prevederla. Non si può cioè estendere una maggioranza qualificata ad un procedimento nel quale non si preveda espressamente. Orbene, onorevoli colleghi, l'articolo 96 della Costituzione recita che il Parlamento in seduta comune per mettere sotto accusa il Presidente del Consiglio dei ministri vota a maggioranza e non specifica che la maggioranza deve essere assoluta.

La legge n. 20 del 1962 prevede viceversa la maggioranza assoluta e giustamente Mortati dice che è una incostituzionalità. Guarda caso, nel 1965, quando si celebrò il primo giudizio dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune, giudizio che riguardava l'illustre, compianto ministro Trabucchi, il voto ebbe questi risultati: la maggioranza assoluta era di 474 (ero allora in Parlamento e ne ho un ricordo preciso) e dalle urne uscirono 440 voti per il non deferimento e 461 per il deferimento. Il ministro Trabucchi non fu deferito perchè la legge incostituzionale n. 20 del 1962 aveva illecitamente esteso l'istituto della maggioranza assoluta, previsto dall'articolo 90, all'articolo 96. Questo è un esempio della clamorosa incostituzionalità della legge n. 20 che è il vero bersaglio del testo che stiamo discutendo, ahimè, troppo affrettatamente, data la sua importanza.

Sono veramente stupito, onorevole Presidente, del fatto che leggi così importanti si discutano in così ristretti limiti di tempo; questo è incompatibile con i nostri doveri costituzionali.

La giustizia politica evoca in me — ognuno di noi ha la sua memoria storica — il ricordo del foro ecclesiastico. Onorevoli colleghi, specialmente di parte laica, il foro ecclesiastico, nella sua origine storica, volle assicurare una prerogativa e non dare un privilegio: era la prerogativa di quegli uomini addetti ad una responsabilità, a una funzione

di carattere spirituale e si voleva, appunto, concedendo il foro ecclesiastico, dare una certa indipendenza nell'esercizio di alte e delicate funzioni spirituali. Poi vedemmo che cosa accadde: l'istituto del foro ecclesiastico degenerò, diventò fonte di privilegi, di odiosi, intollerabili privilegi. Pertanto, bisognò abolirlo. E io sono legato culturalmente alle leggi siccardiane, le leggi che abolirono, nel nostro paese, il foro ecclesiastico.

Memori del passato, dobbiamo evitare che si costituisca un foro politico, un foro politico-parlamentare e, specialmente se resterà in vita la legge n. 20 del 1962, questo sarà un traguardo fatale: arriveremo al foro politico. Quindi è da plaudire, da lodare il tentativo di riformare la legge n. 20 del 1962; anzi, questo testo fa di più, perchè vuole essere una legge costituzionale e quindi investe il problema generale della giustizia politica.

Io anticipo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che ho l'impressione che questo testo, pur pregevole e pur perfezionabile, sia una *contaminatio* tra la giustizia politica e la giustizia ordinaria. Si tratta di un primo, incerto, timido passo sulla strada della giustizia ordinaria, verso il riassorbimento della giustizia politica negli schemi della giustizia ordinaria, però, ripeto, siamo in presenza di un connubio, di una *contaminatio* che, se non fosse chiarita, definita in alcuni suoi aspetti di principio, potrebbe essere addirittura peggiorativa della legge n. 20 del 1962. Perciò dobbiamo fare lo sforzo di chiarire alcuni concetti fondamentali.

Mi pare che Bacone parli degli *idola theatri* per indicare vincoli che si pongono o al legislatore o a un qualsiasi ricercatore e che nascono dall'ambiente in cui la ricerca si svolge o l'atto legislativo si compie. Ora, forse ci sono troppi *idola theatri*, al fondamento di questo disegno di legge, che dobbiamo cercare di dissipare, di chiarire, da cui dobbiamo sforzarci di scioglierlo. Il prin-

cipale di questi *idola theatri* è proprio il concetto di «reato ministeriale».

Vedo qui presente l'acuto senatore Maffioletti e perciò mi rivolgo particolarmente alla sua attenzione. Lo stesso Costantino Mortati, che io ho già citato, sollevò seri dubbi sulla precisa figura e nozione di reato ministeriale. Mortati si chiese: si possono considerare reati ministeriali tutti i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, mercè il potere loro conferito per l'esercizio di queste stesse funzioni, reati sottoponibili alla procedura di cui all'articolo 96 della Costituzione? Egli si pose tale quesito e non esitò a rispondere negativamente: bisogna cioè ritenere reati ministeriali sottoponibili alla procedura di cui all'articolo 96 solo quei reati commessi dai ministri nell'esercizio della loro funzione, che abbiano colorazione politica. Infatti, egli suggeriva di disciplinare i rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e organi della giustizia politica previsti dalla Costituzione e dalla legge n. 1 del 1953, stabilendo quali sono i reati ministeriali che rientrano nella competenza della autorità giudiziaria ordinaria e quali, viceversa, sono i reati che debbono essere conosciuti dagli organi della giustizia politica. Questa fu la chiara risposta di Mortati.

Senatore Maffioletti, lei è membro assiduo, non saltuario come me, della Commissione affari costituzionali. È stata fatta questa ricerca in seno alla Commissione affari costituzionali? Non so se lei possa rispondermi negativamente o affermativamente. Siete arrivati a delle conclusioni? Tali conclusioni non risultano dal testo sottoposto al nostro esame (*interruzione del senatore Maffioletti*). Qui ci sono tutti i reati comunque commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni: tale distinzione non è stata fatta.

RASTRELLI. Non è stata neanche ipotizzata.

VALITUTTI. Questa, secondo me, è una grave manchevolezza della quale dobbiamo farci carico. I colleghi vogliono approvare il provvedimento questa sera o domattina, ma

i problemi restano anche con la sua approvazione subitanea.

Le principali caratteristiche di questo provvedimento sono quattro, innanzitutto la erezione del Senato in precorte di giustizia. Nella storia del Parlamento abbiamo avuto un lungo periodo nel quale questo nobile e alto ramo poteva in determinate circostanze erigersi in alta corte di giustizia. Non siamo arrivati a tanto: questo ramo del Parlamento non si erige a corte di giustizia, ma a precorte di giustizia, perchè si unifica la Commissione: sarà soltanto la Commissione senatoriale quella inquirente. Si attiva — mi fermerò poi sul procedimento — da parte della Commissione inquirente costituita da 21 membri di questa Assemblea il procedimento di accusa su una qualsiasi denuncia, su una qualsiasi notizia di fattispecie delittuosa a carico di ministri nell'esercizio delle loro funzioni o di *ancien ministre*, come dicono i francesi; se non si archivia il procedimento — parlerò poi anche delle archiviazioni — per manifesta infondatezza con due terzi dei voti, si inviano gli atti ad una speciale sezione della corte di appello per una sommaria istruttoria. La prima caratteristica è, per l'appunto, l'unificazione del procedimento, nella sua fase iniziale, in questo ramo del Parlamento; il Senato diventa come ho già detto, precorte di giustizia. Se finalmente, per una decisione della Commissione, si deferisce l'imputato alla giustizia ordinaria, interviene non più la Corte costituzionale — e questa è la seconda caratteristica — ma l'autorità giudiziaria ordinaria. A tale proposito esprimerò alcuni rilievi in quanto credo che gli interventi della giustizia ordinaria — così come previsti nel testo che ci viene presentato — siano da correggere, perchè la legge prevede organismi speciali, talmente speciali e specializzati da sconvolgere tutto il sistema processuale attualmente vigente. Per fare un solo esempio, la Corte di cassazione viene a configurarsi come giudice di merito in sede di appello. Ciò mi sembra un'eresia e un'aberrazione in quanto la Corte di cassazione è giudice di legittimità, di alta legittimità. Il giudizio sarebbe celebrato in corte d'appello, ma poi

si potrebbe appellare dinanzi alla Cassazione e in tale ipotesi la legittimità sarebbe rinviata alle sezioni riunite della stessa Cassazione. Questo è un *vulnus* nella logica del nostro sistema processuale.

Una terza caratteristica di questo testo è la previsione di un potere di archiviazione pressochè assoluto della Commissione senatoriale. Nel vigente sistema, sia pure a certe condizioni, l'archiviazione può essere in qualche modo impedita con l'appello all'Assemblea. Invece le norme proposte sia nella prima ipotesi dell'archiviazione della *notitia criminis*, sia nella seconda ipotesi, cioè quando arriva la relazione della sezione speciale d'appello, stabiliscono che la decisione della Commissione in merito all'archiviazione è una decisione irrevocabile, in alcun modo appellabile. Vero è che, nella seconda ipotesi, sono richiesti i quattro quinti dei voti. Rimane però il fatto che non vi è alcuna possibilità di rimettere in discussione la decisione della Commissione.

La quarta caratteristica è quella che ho già detto, dell'attribuzione al potere giudiziario e non più alla Corte costituzionale. Ho molto apprezzato il discorso del senatore Bonifacio a proposito dell'eccessivo carico di lavoro che il vigente procedimento impone alla Corte costituzionale. Abbiamo avuto — come ha già ricordato il senatore Bonifacio — a causa del processo sulla Lockheed un anno di mancato funzionamento della Corte costituzionale. Questi sono fatti intollerabili e vanno assolutamente eliminati. Concordo quindi con quanto è stato detto, ma ritengo che si debba giungere ad un *mixtum* più razionale di ciò che questo testo offre. Il mio timore è che l'attuale disegno di legge, per un difettoso approfondimento di principi generali, possa cumulare gli svantaggi della giustizia politica e quelli della giustizia ordinaria, anzichè cumulare i pregi dell'una e dell'altra. Ammetto che il potere ministeriale abbia bisogno di essere tutelato: nell'interesse generale esiste questa esigenza oggettiva. Si debbono predisporre norme che permettano di passare attraverso un vaglio del Parlamento in tutti i casi nei quali si denuncino reati ministeriali con colorazione politica. Non si può lasciare alla mercè dei giudici questo potere fondamentale dello Stato,

senza gravi danni per l'interesse generale. Quindi un vaglio, un filtro necessariamente ci deve essere, ma dubito che questo testo abbia apprestato filtri veramente idonei ad evitare che la prerogativa non si traduca in privilegio.

Mi voglio soffermare sull'attivazione del procedimento. Il senatore Biglia giustamente ha fatto un confronto tra l'articolo 68 e l'articolo 96 e devo dirgli che, secondo me, la Costituzione non sbagliò con l'articolo 96, perchè volle distinguere esattamente i due procedimenti, nel senso che l'autorizzazione a procedere prevista per i membri del Parlamento non poteva essere attivata che dall'autorità giudiziaria, mentre la giustizia a tutela dei ministri accusati di avere commesso reati ministeriali in quel sistema non poteva essere attivata che dal Parlamento. Ma se vogliamo veramente e seriamente, senatore Bonifacio, modificare quel sistema facendo un più largo spazio nell'apparato di questa particolare giustizia alla magistratura ordinaria, mi chiedo — col rispetto che lei sa che le porto per la sua superiore competenza — se sia coerente mantenere l'attivazione del procedimento nelle mani del Parlamento, cioè nelle mani di una Commissione comunque costituita, unitaria o bicamerale, alla quale ogni cittadino può rivolgere denunce e far arrivare notizie. Mi chiedo molto rispettosamente se questo sia coerente con il nuovo sistema che vogliamo costruire: anche questo è un punto che a parere mio va approfondito.

Non voglio più tediarvi: vi ho detto alcune cose su cui ho lungamente riflettuto. Mi scuso con i colleghi della 1^a Commissione di non aver potuto dare la continuità della mia collaborazione ai loro lavori, ma ritengo che sulle cose da me or ora dette occorra un ripensamento che rispettosamente chiedo a tutti i colleghi e in primo luogo al presidente Bonifacio. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la discussione del testo che

la 1^a Commissione propone per la riforma dell'istituto dell'accusa parlamentare abbiamo fissato per l'Aula un tempo certamente non ampio, ove si pensi che ci accingiamo alla prima importante riforma della nostra Costituzione. Ci incombe dunque il dovere di una estrema concisione e pertinenza dei nostri interventi senza che venga peraltro sacrificata l'esigenza di un esame attento, sotto il profilo sia sostanziale che formale, della nuova normativa costituzionale. Ho detto anche formale perchè anche la correttezza e la dignità del linguaggio legislativo devono starci a cuore, non meno dell'esattezza e rispondenza sostanziale delle soluzioni accolte, in queste disposizioni che sostituiscono o integrano le norme della Costituzione.

Ho definito l'istituto che intendiamo riformare con l'espressione «accusa parlamentare». Tale è l'espressione generalmente accolta dalla dottrina nella quale si è sottolineato come in effetti ciò che storicamente caratterizza l'istituto sia proprio il dato costante dell'affidamento dell'atto che promuove il giudizio ad un organo parlamentare, mentre variano nel tempo e nei diversi paesi l'organo di giudizio (il Senato costituito in Alta corte di giustizia, la suprema corte della giurisdizione ordinaria o corti costituzionali diversamente composte), la definizione dell'oggetto dell'accusa e i poteri sanzionatori attribuiti al giudice.

Ne ho già parlato in quest'Aula, anche sotto il profilo storico, quando sono intervenuto in un precedente analogo dibattito, rappresentando il Governo quale Ministro della funzione pubblica. Molte considerazioni ho svolto al riguardo, anche quale presidente della Commissione giustizia negli anni '60, in occasione del già ricordato «processo Trabucchi». Giova ad ogni buon fine ripetere qualcosa, almeno per sapere da dove si parte e sin dove si può arrivare.

L'accusa parlamentare nasce in Inghilterra in un periodo in cui non esisteva ancora un meccanismo istituzionale di responsabilità politica e costituisce unico e formidabile strumento per il controllo politico del Governo del Re da parte del Parlamento inglese. Attraverso un lento processo storico

l'*impeachment* si trasforma in responsabilità politica e diviene, come strumento penalistico, inutile ed eccessivo rispetto al fine. L'evoluzione dalla responsabilità penale a quella politica matura infatti attraverso l'instaurarsi di una prassi per la quale mentre i ministri si dimettevano di fronte alla sola minaccia dell'*impeachment*, la Camera dei comuni non proseguiva l'azione nei confronti del ministro dimissionario.

Tuttavia nel momento stesso in cui in Inghilterra l'antico istituto diviene desueto, esso si trasferisce nelle Costituzioni continentali e vi si mantiene anche dopo il consolidarsi in tali Costituzioni della responsabilità politica. Scompare nel frattempo, nei regimi parlamentari, la contrapposizione tra Governo del Re e Parlamento e si evidenzia lo sbocco monistico che identifica Parlamento e Governi come espressione delle stesse forze politiche.

Nel diverso contesto politico l'accusa parlamentare viene ad adempiere una funzione evidentemente lontana da quella originaria. La dottrina più recente si è interrogata a lungo sul significato politico-istituzionale dell'accusa parlamentare. Com'è noto, cito a memoria, il costituzionalista francese Burdeau rinviene la giustificazione dell'istituto sotto un triplice punto di vista: la maggiore indipendenza e sicurezza di giudizio da parte del giudice di rango più elevato; l'esigenza che la magistratura ordinaria si tenga fuori dalla mischia politica; l'interesse degli accusati a che i loro comportamenti siano giudicati sulla base di un metro più elastico da parte di un giudice abilitato a tener conto anche delle circostanze politiche.

A tali considerazioni è stato obiettato da parte della dottrina italiana (mi riferisco al noto studio del Di Raimo sui reati ministeriali) che esse attengono piuttosto alla esistenza di un apposito procedimento e di una speciale corte giudicante che non alla promozione della procedura da parte di organi parlamentari, aspetto questo che contrassegna appunto l'istituto come accusa parlamentare.

Secondo la dottrina italiana più antica che si ricollega ad opinioni sovente espresse all'epoca dello Statuto, secondo anche l'indi-

rizzo più autorevole della dottrina italiana contemporanea che ricorda la nota opinione manifestata da Vittorio Emanuele Orlando nella seduta del 10 marzo 1947 dell'Assemblea Costituente, la ragion d'essere dell'accusa parlamentare è da vedersi nella stessa possibilità che l'azione penale non venga iniziata ogni volta che il ministro abbia commesso una azione vietata dalle norme penali ma impostagli dal dovere di salvaguardare gli interessi superiori della collettività.

La facoltatività dell'accusa (che deroga alla obbligatorietà dell'azione penale comune) è in altri termini la radice giustificativa dell'istituto, in quanto a mezzo di essa si consente al Parlamento di scagionare eventualmente il ministro per fatti sia pure penalmente rilevanti ma dovuti al giusto perseguimento dell'interesse pubblico, facendo valere una scriminante che non è evincibile dall'ordinamento penale comune ma che riposa sulla necessità suprema della ragione di Stato.

E la matrice ideologica dell'attribuire e riservare questa facoltà scagionatrice all'organo parlamentare sarebbe la stessa per cui gli viene riconosciuto il monopolio della produzione della normativa penale, cioè la tipica concezione parlamentare del sistema di governo (cito ancora lo studio del Di Raimo).

A questa fondamentale *ratio* del sistema dell'accusa parlamentare va aggiunta l'altra (che opererebbe in casi limite) della esclusione di una eventuale azione penale esercitata dal pubblico ministero a fini di persecuzione politica o di indebita pressione sul potere esecutivo.

Entrambe le indicate connotazioni giustificative si riconducono nella visione di una tutela (affidata al Parlamento) della indipendenza della funzione ministeriale, che, come scrive il Crisafulli, è, in definitiva, tutela dello stesso potere politico «contro ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare la reciproca parità e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato» (le parole sono della sentenza n. 13 del 1975 della Corte costituzionale). Il Governo, la cui vita riposa sulla fiducia delle Camere, è garantito anche dallo stesso Parlamento di una certa libertà di valutazioni giuridico-penali nell'interesse

della collettività nazionale.

Come ben si vede, lo schema classico dell'*impeachment*, basato sulla contrapposizione tra Governo del Re e Parlamento, si è storicamente del tutto rovesciato.

Le relazioni che accompagnano i disegni di legge di riforma dell'accusa parlamentare, che sono al nostro esame, accennano talora al doppio profilo descritto. Così il disegno di legge del Gruppo comunista, atto Senato n. 42, a pagina 2; il disegno di legge del Gruppo socialista, atto Senato n. 752, a pagina 2 e, sia pur di sfuggita, il disegno di legge del Gruppo democristiano, atto Senato n. 583, a pagina 1.

Se dunque questa è la complessiva *ratio* dell'istituto, occorre ora ricordare brevemente i motivi che hanno posto in crisi lo schema dell'accusa parlamentare trasmessi dai costituenti e vagliare le proposte contenute nelle diverse iniziative parlamentari e nel testo unificato presentatoci dalla 1^a Commissione.

La crisi del vigente modello dell'accusa parlamentare ha investito sia la fase parlamentare che quella dei giudizi e ha posto interrogativi nei cui confronti appare oggi limitata e frettolosa la legge ordinaria di modifica approvata dal Parlamento nel 1978 per evitare il *referendum* abrogativo.

Per ciò che concerne la fase parlamentare l'esperienza ha posto in luce soprattutto l'inidoneità dell'organo parlamentare allo svolgimento di istruttorie penali e la necessità di distinguere nettamente il momento della valutazione politica dal complesso di attività a carattere tipicamente giudiziario. Ciò ad evitare, in tali attività di accertamento dei fatti, l'intensa politicizzazione foriera di gravi parzialità e deviazioni. Si badi bene, tuttavia, che la predetta distinzione e l'eventuale affidamento dell'attività istruttoria (strumentale alla deliberazione parlamentare d'accusa) ad organi della magistratura ordinaria vanno realizzate senza incorrere in una giustapposizione che impedirebbe al Parlamento di imprimere alle indagini il corso più opportuno per ricavarne gli elementi di fatto e i criteri ritenuti necessari per la propria decisione.

Per ciò che concerne la fase del giudizio, l'esperienza ha sottolineato, in occasione del

processo Lockheed, l'inadeguatezza di un collegio tanto numeroso, a composizione prevalentemente laica (in una proporzione politica affidata al caso), e insieme l'impossibilità di continuare a gravare la Corte costituzionale di una competenza penale suscettibile di bloccare l'attività ordinaria per lunghi periodi di tempo, con gravi conseguenze sul funzionamento del sistema costituzionale. Da ciò la necessità di affidare il giudizio sui reati ministeriali ad una corte diversa appositamente costituita, secondo l'esempio della Costituzione francese, ovvero al giudice ordinario. Quest'ultima è la soluzione accolta dalla maggior parte dei disegni di legge al nostro esame e recepita nel testo unificato della 1^a Commissione.

Ricordo che disegni di legge per la riforma dell'accusa parlamentare furono già proposti nella VIII legislatura. Solo in questa legislatura tuttavia le iniziative presentano un approfondimento ed un taglio di meditata coerenza giuridica e hanno consentito alla 1^a Commissione (cui va dato lode per il pregevole lavoro svolto) di presentarci un testo di buona fattura ed accettabile se non viene stravolto l'equilibrio tra filtri parlamentari, istruttoria e giudizio; un testo dunque naturalmente perfezionabile, che, se costituisce, sotto un certo profilo, un compromesso tra le diverse tesi, è peraltro una soluzione organica, al di là della quale non può forse ottenersi il necessario consenso parlamentare e che ci trova di massima consenzienti.

Prima di esaminare il testo unificato vorrei un momento valutare sinteticamente, se me lo consentite, le proposte contenute nei disegni di legge, lasciando in disparte quelli (i disegni di legge atto Senato nn. 40, 443, 993 e 98) che, pur pregevoli, mi appaiono fuori dell'ottica della necessaria riforma per il fatto di mantenere l'attribuzione del giudizio sui reati ministeriali alla Corte costituzionale.

Residuano i tre disegni di legge costituzionale presentati dal Gruppo comunista, da quello democristiano e da quello socialista.

BIGLIA. È il n. 993?

SCHIETROMA. Sì, il n. 993 mantiene l'attribuzione del giudizio alla Corte costitu-

zionale; se così non fosse qualcun altro dopo di me darà maggiori spiegazioni anche per questo disegno di legge.

Il primo di essi propone di restituire al giudice ordinario, competente secondo il codice di procedura penale, il giudizio sui reati ministeriali, lasciando che la funzione di tutela ministeriale di cui ho prima discusso sia adempiuta dal Parlamento nella forma di una autorizzazione a procedere, diversa naturalmente da quella di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Come ricorderete, la soluzione fu accennata da Moro nella seduta comune del Parlamento del maggio del 1977 e recepita, nella scorsa legislatura, nel disegno di legge proposto dal senatore Martinazzoli. Essa non ci sembra condivisibile anche per le considerazioni lucidamente esposte nella relazione che accompagna il disegno di legge socialista.

La forma dell'autorizzazione a procedere appare «scarsamente propria rispetto all'esplicitarsi di una valutazione politico-costituzionale dell'organo parlamentare che ha in sostanza incidenza primaria sull'avvio del processo» nel senso di tradurre addirittura un potere dispositivo che tocca, in un modo anomalo, la stessa sostanziale antigiuridicità del fatto.

In secondo luogo la predetta forma dell'autorizzazione a procedere non vale ad evitare un uso deplorabile e deviante del potere parlamentare, prestandosi a divenire strumento d'impunità allo stesso modo della procedura che si vuole abolire, con la conseguenza semmai di maggiori tensioni politiche e sociali e di nuovi e non auspicabili conflitti tra Parlamento e magistratura ordinaria.

In terzo luogo l'atto autorizzatorio non potrebbe intervenire che in un momento processuale preliminare, anche se non iniziale, nel quale l'incompletezza e la provvisorietà dei dati istruttori e l'impossibilità o difficoltà di riscontri diretti da parte del Parlamento mal fonderebbero la sua valutazione circa la opportunità di consentire la instaurazione del procedimento penale. E come ho già accennato in precedenza, all'organo parlamentare potrebbe essere impedito, tra l'altro, di imprimere all'istruttoria il corso più opportuno per ricavarne gli ele-

menti di fatto e i criteri ritenuti necessari per la propria decisione.

Il disegno di legge del Gruppo democristiano (che reca l'impegno del compianto senatore Sandulli) e quello del Gruppo socialista (opera soprattutto dei senatori Jannelli e Vassalli) propongono schemi di accusa parlamentare assai vicini, compendiabili nella promozione dell'accusa da parte di una delle due Camere e nell'affidamento del giudizio ad una corte di rango elevato della giurisdizione ordinaria.

In particolare, il primo disegno di legge individua l'organo di giudizio di primo grado in un collegio di magistrati della corte d'appello di Roma, mentre l'altro disegno di legge lo identifica in una sezione della Corte di cassazione. Questa seconda soluzione che ha un illustre precedente nella Costituzione belga del 1831, sarebbe stata forse, tutto sommato, da preferirsi a quella, poi accolta nel testo della 1ª Commissione, di una sezione della corte di appello territorialmente competente (in pratica, sempre la corte d'appello di Roma).

Una differenza più marcata tra il disegno di legge democristiano e quello socialista è rinvenibile sul piano del procedimento parlamentare. Il primo provvedimento prevede infatti che, una volta svolta l'istruttoria da un organo composto di magistrati, l'Assemblea della Camera competente debba sempre riunirsi, anche se l'organo istruttorio stesso abbia concluso per l'archiviazione. Questo potrebbe significare in pratica il blocco di ogni altra attività dell'istituto parlamentare.

Assai opportuno mi sembra invece stabilire che la Commissione parlamentare possa assumere il provvedimento di archiviazione non solo su conforme proposta dell'organo istruttorio, ma anche (e in questo caso con la quasi unanimità dei suoi componenti) allorchè l'organo istruttorio non l'abbia proposto. Si tratterebbe, in questa seconda ipotesi, dei casi meno dubbi (valga l'esempio di scuola richiamato a pagina 6 della sua relazione dal relatore Castelli) nei quali l'organo istruttorio non può proporre l'archiviazione perchè i profili criminosi sussistono, ma vi è tuttavia consenso generale a far prevalere un più ampio interesse dello Stato su quello dell'esercizio della potestà punitiva.

Tale corretta soluzione è stata prevista nel disegno di legge socialista e recepita nel testo unificato della 1ª Commissione. Richiamo l'attenzione su questo punto che ha una grande importanza per impedire la paralisi dell'attività istituzionalmente preminente della Camera competente a promuovere l'accusa e la sua trasformazione in permanente organo giudiziario, conseguenze inevitabili se la Commissione non potesse fare da congruo filtro nei confronti dell'Assemblea.

E veniamo ora all'esame del testo unificato che ci propone la 1ª Commissione. Sarebbe da condividere, anzitutto, la scelta del Senato, come organo abilitato a promuovere l'accusa contro i ministri. Ciò era già nel disegno di legge socialista, ma non in quello democristiano che prevedeva la separata promozione del procedimento penale da parte dell'una o dell'altra Camera, a seconda dell'appartenenza ad esse del ministro.

Come è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge socialista, questa seconda soluzione avrebbe potuto ingenerare una prassi di contrastanti indirizzi tra Camera dei deputati e Senato e stimolare un inammissibile spirito corporativo di tutela. Giustamente dovrebbe ritenersi che il Senato è organo più rispondente, nell'ottica di una tendenziale differenziazione funzionale dei due rami del Parlamento che veda la Camera dei deputati dedicarsi prevalentemente alle attività legislative e politica di indirizzo e il Senato a quella di controllo.

Il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale rimangono come organi rispettivamente di accusa e di giudizio, per ciò che concerne i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, propri del Presidente della Repubblica, che hanno fonte nell'articolo 90 della Costituzione. Questa separazione totale dei due procedimenti (quello per i ministri e quello per il Capo dello Stato) mi sembra risultato felice della riforma che stiamo operando perchè mentre da un lato si avvicina l'un procedimento a quello di rito comune, si marca dall'altro una maggiore caratterizzazione in senso costituzionale, quale meccanismo di presidio e chiusura di un ordinamento fondato sul principio di legalità.

Desidero richiamare a questo punto la vostra attenzione sulla necessità, conseguente a questa separazione dei due procedimenti, di eliminare dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (che sopravvive solo per il Presidente della Repubblica), ogni riferimento e soprattutto ogni disposizione relativa ai ministri e al Presidente del Consiglio. Ricordo che tale legge costituzionale si presenta nel titolo come recante «norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale». Occorre non solo sopprimere esplicitamente il riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri, contenuto nel primo comma dell'articolo 13 della predetta legge, ma anche eliminare dalla stessa le due disposizioni relative ai ministri, contenute rispettivamente nell'articolo 14 e nel secondo comma dell'articolo 15.

La norma del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953, che contempla l'aggravante, per i reati ministeriali, viene modificata dall'articolo 4 del testo della Commissione. Se si vuol conservare la disposizione (vi dirò appresso delle mie perplessità, ispirate a ragioni giuridiche), occorre in ogni caso farne norma propria della legge costituzionale che stiamo discutendo. Lo stesso vale per la disposizione di cui all'articolo 14 della predetta legge costituzionale, per la quale l'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei ministri o i ministri ne importa di diritto la sospensione dalla carica. Nel fare anche di questa disposizione norma propria della nuova legge costituzionale possiamo chiederci se non sia il caso di modificarla, prevedendo la sospensione dalla carica non quale automatico effetto di ogni deliberazione di accusa ma quale conseguenza di una facoltativa decisione dell'Assemblea del Senato assunta insieme all'atto di accusa.

L'avvicinamento del procedimento penale per i ministri a quello di rito comune deve portare con sé una certa sdrammatizzazione della speciale procedura e ben può darsi il caso che il ministro sia rinviato a giudizio dinanzi al giudice ordinario per infrazioni penali di piccola entità, per le quali la sospensione dalla carica potrebbe essere un'anticipazione troppo grave di pena senza

che sia imposta dall'interesse dello Stato. Può addirittura pensarsi che in taluni casi l'interesse dello Stato imponga la permanenza di quel ministro nella sua carica e allora l'esistenza della disposizione, come ora prevista dall'articolo 14 della legge costituzionale del 1953, potrebbe essere addirittura causa di distorsioni in sede di assunzione della deliberazione di rinvio a giudizio.

Per ciò che concerne l'aggravante indefinita di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale del 1953, a parte l'esigenza già rilevata di farne disposizione propria della legge costituzionale che abbiamo all'esame, rinveniamo un ventaglio di proposte diverse nel testo proposto dalla 1^a Commissione e nei disegni di legge dei diversi Gruppi parlamentari.

L'articolo 4 del testo della 1^a Commissione mantiene l'aggravante indefinita come prevista dal secondo comma del citato articolo 15 e la modifica apportata si riduce alla eliminazione della facoltà di comminare, oltre alla pena, le sanzioni costituzionali ed amministrative adeguate al fatto, le quali non potrebbero ovviamente essere più inflitte dal giudice ordinario che viene a subentrare alla Corte costituzionale.

Il disegno di legge di parte comunista, che pure mantiene l'aggravante indefinita, compie un passo avanti in quanto elimina dalla disposizione l'inciso: «anche oltre la misura stabilita», inciso che ha costituito una sorta di rompicapo interpretativo in dottrina non essendo immediatamente pacifico che la misura indicata fosse quella edittale superiore della pena (con il che peraltro l'indicazione normativa risulta superflua essendo ovvia la possibilità di un'aggravante in senso proprio di incidere sui limiti edittali della pena). Poichè altro significato non ha potuto riscontrarsi per l'espressione predetta (ed è stato escluso che il legislatore potesse riferirsi al limite previsto dall'articolo 66 del codice penale per gli aumenti di pena nell'ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti), la dottrina ha concluso nel senso della sua assoluta superfluità. Siamo quindi d'accordo con il disegno di legge di parte comunista che l'inciso va, in ogni caso, eliminato.

Il disegno di legge di parte socialista propone invece la soppressione di questa figura di aggravante. E qui sarei del tutto consenziente.

La proposta di soppressione muove dalla considerazione che l'esigenza dell'aggravamento dei reati ministeriali è, in realtà, collegata alla qualità di ministro del colpevole, senza di che la norma costituirebbe una disparità di trattamento penale censurabile alla luce dei principi costituzionali. Sarebbe allora soluzione semplice e corretta quella di stabilire che tutti i reati commessi dai ministri con abuso dei poteri e doveri relativi alle loro funzioni subiscano l'aggravamento di un terzo della pena. Ma questo è già previsto nel codice penale, al n. 9 dell'articolo 61, per il quale la pena può essere aumentata sino ad un terzo se il fatto è stato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. In altri termini la qualità di ministro quale pubblico ufficiale ha già rilievo nel codice penale ai fini dell'aggravamento della punibilità.

In definitiva questa aggravante si regge male in piedi. E, volendo, altro ancora potrebbe essere detto sulla dubbia costituzionalità in generale delle aggravanti indefinite, nella misura in cui esse violano il principio di tassatività in materia penale e vengono ad attrarre nel sistema delle circostanze in senso proprio gli elementi o circostanze improprie elencate dall'articolo 133 del codice penale che sono alla base della commisurazione discrezionale della pena da parte del giudice.

Pur essendo convinto pienamente della opportunità di sopprimere l'aggravante indefinita per i reati ministeriali, in sede di discussione degli articoli mi riservo, per il caso che non venga accolta la soppressione, di suggerire una diversa e più accettabile formulazione.

Proseguendo l'esame del testo unificato della 1^a Commissione dichiaro il mio consenso alla scelta dell'organo istruttorio del procedimento parlamentare ed anche degli organi di giudizio individuati nell'ambito dell'autorità giudiziaria ordinaria. Mi confesso sin da ora perplesso su eventuali modi-

fiche che abbasserebbero il livello del giudice per il giudizio di primo grado perchè mi sembra che verrebbe ad alterarsi il nuovo schema dell'accusa parlamentare che stiamo faticosamente costruendo. Mancherebbe, tra l'altro, l'equilibrio, non solo formale, tra il solenne intervento del Senato, in veste di pubblico ministero, ed il rango del giudice, anche se suole ripetersi che ciascun magistrato ordinario rappresenta l'intero ordine giudiziario.

I colleghi sanno che ho presentato emendamenti anche solo formali che esamineremo nella discussione degli articoli. Prima di concludere desidero però richiamare la vostra attenzione su alcuni punti particolari del testo presentatoci dalla 1^a Commissione. Anzitutto l'articolo 7 ove mi sembra opportuno che il termine di cinque mesi stabilito per le indagini della sezione istruttoria (occorre aggiungere: «della sezione istruttoria della corte di appello territorialmente competente» per essere completi) sia prorogabile per un tempo non superiore a tre mesi non solo su richiesta della predetta sezione ma anche qualora la Commissione ravvisi la necessità di un supplemento di istruzione anche a seguito delle ammesse memorie difensive dell'inquisito ovvero perchè sia dato un taglio diverso a talune indagini o emergano meglio elementi o criteri ritenuti necessari per la valutazione discrezionale dell'organo parlamentare.

All'articolo 9, in fine del comma 2, aggiungerei le parole: «disponendo il relativo provvedimento», rimanendo altrimenti l'*iter* procedurale monco. La proposta di archiviazione della sezione istruttoria non è infatti un disporre nè lo è il «prendere atto» della proposta di archiviazione da parte della Commissione. Mi sembra poi che il potere di archiviazione non possa spettare insieme all'organo istruttorio e alla Commissione parlamentare ma solo a quest'ultima, sia pure vincolandola a un determinato esito dell'istruttoria.

Un altro punto concerne l'articolo 8. Rilevo anzitutto che il comma 1 va meglio formulato perchè non è chiaro se l'esecuzione dei provvedimenti e delle misure limitative della libertà personale debba essere

sottoposta preventivamente o meno all'autorizzazione della Commissione. Inoltre, poichè vi è l'ulteriore fase del procedimento avanti al giudice, occorre chiarire se l'autorizzazione sia da richiedere solo per i provvedimenti assunti dalla sezione istruttoria nella fase parlamentare (come io ritengo) o anche per analoghi provvedimenti disposti successivamente da altro organo della magistratura.

Ed ora vi chiedo un ultimo momento di attenzione. Questi provvedimenti limitativi della libertà personale hanno bisogno secondo l'articolo 8 di preventiva autorizzazione da parte della Commissione. Devono poi essere convalidati dall'Assemblea del Senato il quale dovrebbe però intervenire una seconda volta (se non preventivamente) ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione; in alternativa, se si tratta di un deputato, la Camera dei deputati. I provvedimenti stessi potrebbero essere ritenuti suscettibili di riesame davanti al Tribunale della libertà.

Si tratta di dubbi che sorgono leggendo le disposizioni così come ci sono proposte. Oltre al dubbio se si debba procedere secondo l'articolo 68 della Costituzione nonostante la previsione della convalida dell'Assemblea del Senato, c'è la possibilità che i provvedimenti stessi possano essere ritenuti suscettibili di riesame, come dicevo, davanti al Tribunale della libertà. Quando si apre l'istruttoria davanti alla sezione, occorre che ci si regoli in conformità al codice di procedura penale ordinario, per cui si potrebbe ricorrere al Tribunale della libertà (anche se si dovrebbe escludere al momento la sua competenza nei confronti di provvedimenti emessi da organi istruttori «speciali» o «specializzati») ed avere esiti confliggenti nel duplice riesame di merito da parte dell'Assemblea del Senato e del predetto organo giudiziario. Per addivenire ad una pratica soluzione proporrei di prevedere che i provvedimenti stessi siano suscettibili solo di ricorso avanti alla Corte di cassazione per violazione di legge ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Mi sembra sinceramente che si avrebbe un eccessivo affollamento di adempimenti di controllo dovuti al sovrapporsi, nei confronti

dell'inquisito, delle tutele dovutegli come cittadino, come parlamentare e come ministro, per cui bisogna essere estremamente chiari in proposito.

Per semplificare ulteriormente questa situazione proporrei inoltre che si preveda esplicitamente (e bisogna farlo ora, in questa legge costituzionale) che non sono necessarie nei confronti degli inquisiti ministri che siano membri del Parlamento le autorizzazioni di cui all'articolo 68 della Costituzione. L'esigenza di rendere inapplicabile il predetto articolo della Costituzione è stata sempre riconosciuta e ha trovato due diverse consacrazioni legislative (le leggi del 1962 e del 1978) e le critiche hanno riguardato solamente il fatto che si facesse ricorso a norme di legge ordinaria per derogare alla Costituzione.

Così facendo l'autorizzazione della Commissione e la successiva convalida dell'Assemblea del Senato varranno appunto alla tutela — spinta nel merito — dell'inquisito come cittadino, parlamentare e ministro. Ma sarà ancora possibile esperire il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Vi è infine l'ultimo punto. La deliberazione dell'Assemblea del Senato che rimette l'inquisito al giudice ordinario viene indicata all'articolo 10 come deliberazione di «messa in stato di accusa». Viene mantenuto così un linguaggio davvero arcaico — atto di accusa, messa in stato di accusa — che la Costituzione aveva recepito dallo Statuto albertino e dai codici di procedura penale dello scorso secolo. Ricordo che l'atto di accusa era quello che veniva formulato dalla sezione di accusa che rinviava gli inquisiti al giudizio della corte di assise.

Mi sembra che oggi non vi sia alcuna ragione perchè non si avvicini il linguaggio legislativo a quello del codice di procedura penale.

È opportuno pertanto che si parli di deliberazione di rinvio a giudizio negli articoli 1 e 10 del testo proposto dalla 1^a Commissione.

Rilevo tra l'altro che la nuova dizione — rinvio a giudizio — era stata già proposta nei due disegni di legge presentati dal Gruppo democristiano e dal Gruppo socialista.

La dizione «messa in stato di accusa» può invece rimanere benissimo, per quanto detto, per designare l'atto di promozione del procedimento penale a carico del Presidente della Repubblica.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedendo scusa per la lunghezza del mio intervento, che non era nei miei propositi, come avevo detto all'inizio, concludo affermando che, quali che siano le decisioni che prenderemo e le modifiche che apporteremo al testo che rappresenta l'egregio frutto del lavoro della 1ª Commissione, una cosa importa, cioè che le decisioni stesse non siano affrettate e che le modifiche siano ponderate, se vogliamo che la nostra discussione non resti una mera esercitazione parlamentare ma divenga invece il primo utile momento dell'importante ed auspicata riforma. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione della giurisdizione sugli illeciti ministeriali è questione antica che si trascina da sempre nelle società ad ordinamento democratico e che soprattutto è, da sempre, fonte di accesi contrasti e polemiche nella coscienza popolare, quando, di fronte a vicende drammatiche o allo scoppiare di scandali nei quali siano coinvolte o nei quali si presume siano coinvolte personalità del mondo politico che ricoprono posti di responsabilità nell'Esecutivo, emerge un profondo malessere nella radicata convinzione che la ragion politica di parte prevalga sull'esigenza della ricerca della verità. Prevalga in sensi opposti: nel senso che interessi di parte tendono a coprire responsabilità della classe di governo sotto l'usbergo di maggioranze compiacenti o nel senso che interessi di parte guidino alla ricerca di esecuzioni pressochè sommarie di personaggi politicamente invisibili o sgraditi. Sicchè la lesione dei principi generali ed in specie la lesione del principio enunciato dal secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione, secondo il quale non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, lesione

attuata attraverso la Costituzione medesima con le norme degli articoli 90 e 96, che introducono una giurisdizione speciale del Parlamento in seduta comune, quale organo di accusa, e della Corte costituzionale, integrata da sedici membri estratti a sorte tra i 45 giudici costituzionali aggiunti, periodicamente designati dal Parlamento, quale organo giudicante, è sempre apparsa come lesione particolarmente rilevante del comune senso di giustizia, così radicato nella nostra società civile.

I sospetti sul sistema sono stati poi resi ancora più acuti dalle norme di attuazione contenute nelle leggi costituzionali che hanno regolato il procedimento, via via susseguitesi, con le leggi 11 marzo 1953, n. 1, 11 marzo 1953, n. 87, 25 gennaio 1962, n. 20, 18 marzo 1967, n. 65, 22 novembre 1967, n. 2, e con i regolamenti parlamentari.

Con la legge 10 maggio 1978, n. 170, e con le conseguenti modifiche al Regolamento parlamentare approvate dal Senato della Repubblica il 7 febbraio 1979 e dalla Camera dei deputati il 14 marzo 1979 si è, in parte, tenuto conto di alcune critiche mosse alla costruzione del procedimento ed in particolare all'istituto della Commissione inquirente.

Ma nella sostanza il passo compiuto è stato di scarso rilievo. La Commissione inquirente, divenuta Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, è rimasta sempre soggetta al sospetto che sia organo ove i contrasti di parte svolgano una funzione determinante, fino al punto di rendere possibile negoziati e compromessi nel momento più rilevante, cioè quello dell'accertamento dei fatti, stanti i poteri istruttori ad essa attribuiti, analoghi a quelli previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, cioè gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Sospetto che conseguentemente si estende alla fase decisionale, quando la decisione, frutto di un'istruttoria eventualmente lacunosa, può giungere alla archiviazione definitiva, anche se con un *quorum* elevato di quattro quinti, o ad un'archiviazione, in caso di *quorum* minore, non definitiva in quanto un terzo dei componenti delle Camere può chiedere l'apertura della fase parlamentare.

Ma il sistema vigente non va esente da censure, anche per altri aspetti che attengono alla fase parlamentare sulla cui natura a lungo si è discusso in sede giuridica: il Parlamento in seduta comune assume la funzione di organo di denuncia o ha funzione assimilabile a quella del pubblico ministero o infine a quella del giudice istruttore? O nessuna di esse, data la sua natura politica non riconducibile a qualsiasi funzione tipica della giurisdizione? Quest'ultima pare la soluzione più vicina al vero, specie dopo le decisioni assunte nel caso Lockheed dal Parlamento in seduta comune sulle questioni preliminari circa l'esclusione dal dibattito degli imputati laici e circa l'inammissibilità di eccezioni di costituzionalità. Dunque una fase nella quale prevalgono i motivi di opportunità politica, una fase non giurisdizionale, una fase assimilabile, in sostanza, ad un'autorizzazione a procedere, assunta da un collegio che per il numero esorbitante dei suoi componenti non conosce le carte processuali, è in sostanza disinformato e giudica secondo motivazioni politiche se non umorali.

Gravi anche le censure relative alla terza fase, quella del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ove la contaminazione politica si esprime nella sua composizione allargata ai giudici aggregati in maggioranza rispetto ai componenti della Corte, e indubbiamente di estrazione politica, anche se casuale, stante il sistema del sorteggio dei 16 sui 45 appartenenti all'elenco. Si esprime ancora, nell'esercizio dell'accusa da parte di commissari nominati dal Parlamento, vincolati all'atto d'accusa formulato dal Parlamento stesso.

Ma, a parte la contaminazione politica nella fase del giudizio, sta poi l'assenza della garanzia del doppio grado di giudizio e del ricorso in Cassazione per violazione di legge che appare in netto contrasto con una tradizione giuridica radicata; assenza di garanzia che viene meno anche per gli imputati privati cittadini, giudicati per connessione unitamente agli imputati investiti di incarichi ministeriali.

Un sistema dunque sostanzialmente repugnante a quel concetto di amministrazione della giustizia che si fonda sull'imparzialità

del giudice e sulla inviolabilità del diritto di difesa che si estrinseca anche attraverso il doppio grado del giudizio di merito e sul controllo di legittimità delle decisioni da parte del giudice di diritto. Un sistema che ha poi dimostrato gravi inconvenienti pratici, come è emerso dal caso Lockheed, con le sue conseguenze ritardatrici della attività ordinaria della Corte costituzionale, sottratta per così lungo tempo al suo compito fondamentale di garante della conformità delle leggi alle norme costituzionali.

Il complesso delle ragioni che ho testè indicato, probabilmente in modo non compiutamente illustrativo delle incongruenze del sistema, ha, alla fine, reso diffusa tra politici e giuristi la convinzione che il sistema vigente rappresenta un grave elemento di distorsione del nostro ordinamento, tale da ingenerare una altrettanto diffusa insoddisfazione nell'opinione pubblica che reclama sempre più ad alta voce una maggiore trasparenza della vita pubblica del nostro paese, e che vede proprio nella giustizia politica uno dei punti salienti sui quali il mondo politico è chiamato a soluzioni riformatrici per costituire intorno alla nostra Repubblica un consenso più spontaneo e più determinato e per colmare quel distacco, tante volte constatato e altrettante volte deprecato, tra società civile e dirigenza politica.

Il Partito repubblicano ha posto da tempo, tra i suoi punti programmatici essenziali, quello di una incisiva riforma della giustizia politica, sia per quanto attiene ai reati ministeriali, sia per quanto attiene all'istituto dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari. Questi postulati di riforma ineriscono a quella questione morale la cui soluzione è il cardine del rinnovamento delle nostre istituzioni democratiche e parlamentari, è il cardine della ricostituzione del senso dello Stato nell'animo dei cittadini, sicchè giustamente essa si pone al primo posto nella nostra azione politica.

Ed è sulla base di questa fondamentale motivazione che da parte del nostro Gruppo è stato presentato il disegno di legge n. 443, rispondente al principio di sottrarre al Parlamento ogni ingerenza sui reati ministeriali, innovando radicalmente il sistema vigente, a cominciare dalle norme costituzionali in

materia. Esso è improntato al principio di investire immediatamente l'organo giudicante individuato peraltro, ancora, nella Corte costituzionale. Esso lascia al Parlamento in seduta comune solo il compito di eleggere all'inizio di ogni legislatura un collegio che ha la funzione di formulare le accuse di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, collegio che ha le funzioni di pubblico ministero presso la Corte costituzionale, la quale assume subito ed in pieno la funzione istruttoria, con tutti i suoi risvolti tecnici, attraverso una sua apposita sezione, liberando il Parlamento da compiti che non assolve o che assolve male. Il disegno di legge, dunque, rompe con la concezione della giustizia corporativa esercitata dai politici nei confronti dei politici, sollevando tra l'altro le Assemblee rappresentative da compiti impropri, che hanno l'unico risultato di far sì che esse finiscano con essere, di fronte alla pubblica opinione e alla stessa magistratura ordinaria, le responsabili di scandali annosi, cresciuti ed esplosi al di fuori, ed anzi contro, il sistema parlamentare e la sua logica.

Questo per sommi capi il contenuto della nostra proposta di revisione costituzionale.

Diverso è il testo che la 1^a Commissione del Senato presenta oggi al nostro esame; esso è in sostanza la risultanza compromissoria di vari disegni di legge che da più parti politiche sono stati presentati; esso risolve alcuni punti più spinosi dell'attuale sistema, mentre lascia le cose allo stato attuale su altri punti.

È certamente significativo, ed in sostanza da apprezzare, il nuovo testo che si propone per l'articolo 96 della Costituzione, con l'attribuzione della cognizione dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, anche se cessati dalla carica, all'autorità giudiziaria ordinaria. Ed è pure da apprezzare l'individuazione degli organi giurisdizionali competenti per tali reati, con l'attribuzione del giudizio di primo grado ad una sezione della corte d'appello territorialmente competente, sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario, e del giudizio di secondo grado ad una sezione penale della

Corte di cassazione, pure sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario, e la previsione di impugnabilità della sentenza di secondo grado per motivi di legittimità innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Il giudizio è così attribuito all'autorità giudiziaria ordinaria, con una scelta, che appare opportuna, di affidamento a giudici più esperti e maturi, giustificata dalla delicatezza dei processi.

Sul punto dichiariamo la nostra preferenza per il sistema che è stato individuato dalla 1^a Commissione, ma non avremmo difficoltà anche ad accedere a soluzioni diverse purché resti ferma la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, non avremmo cioè difficoltà a prevedere che l'autorità giudiziaria ordinaria interessata ai processi possano essere il tribunale in primo grado, la corte d'appello in secondo grado e la Corte di cassazione quale giudice di legittimità a sezioni unite.

Pure significativa è la costituzione, prevista dall'articolo 6 del testo proposto, di una sezione istruttoria presso ciascuna corte d'appello composta da tre magistrati sorteggiati, all'inizio di ogni anno giudiziario, tra i consiglieri della corte presieduta dal più anziano di ruolo. Si sottrae così alla commissione l'attività istruttoria, uno dei punti del sistema vigente che ha sollevato le critiche più penetranti, e si attribuisce la giurisdizione ad organi dell'autorità giudiziaria ordinaria.

La mia parte politica non ha difficoltà a riconoscere che queste soluzioni appaiono preferibili rispetto a quelle previste dal disegno di legge n. 443, ove istruttoria e giudizio vengono affidate, la prima, ad una sezione di 5 componenti la Corte costituzionale, ed il secondo, alla Corte costituzionale composta dai residui 10 componenti e da 11 membri sorteggiati tra i giudici costituzionali aggiunti di cui all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione. Esse hanno il pregio di una più efficace garanzia di terzietà sia nella fase istruttoria che nella fase giudicante, e dell'ulteriore garanzia del doppio grado di giudizio di merito e del con-

trollo di legittimità della sentenza alle sezioni unite della Corte costituzionale.

Ma su altro versante il testo della 1^a Commissione lascia ampio spazio al dubbio che esso elimini tutti gli inconvenienti che l'attuale sistema ha posto in luce. Infatti esso sottopone la promozione del giudizio d'accusa a ben tre filtri parlamentari.

Il primo è affidato alla Commissione permanente composta da 21 senatori formata in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, secondo quanto stabilisce la norma dell'articolo 5 del testo proposto. Secondo il successivo articolo 7, la Commissione investita della denuncia o rapporto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione può deliberare l'archiviazione allo stato degli atti con la maggioranza di due terzi dei componenti, ove la notizia del reato risulti manifestamente infondata.

E fin qui il procedimento funziona, perchè è indubitabile la necessità di sgomberare il campo da denunce infondate, proposte per ignoranza, per leggerezza, per inammissibile ritorsione, con intento manifestamente persecutorio o con intenti manifestamente parziali e futili. Così come è sufficientemente garantista la norma che prevede che la manifesta infondatezza sia accertata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione, in modo da coinvolgere, come pone in evidenza la relazione del senatore Castelli, forze politiche estranee, nella normalità dei casi, ed in particolare dei casi italiani, alle forze della maggioranza che ha espresso il Governo.

E devo anche rilevare che mi sembra conflacente la soluzione di attribuire tale funzione ad una Commissione composta di senatori. È una soluzione che si inserisce nell'alveo della proposta che è venuta a larga maggioranza dalla Commissione per le riforme istituzionali di parziale differenziazione delle funzioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con attribuzione al primo della funzione di controllo, che bene si concilia, dunque, con l'attribuzione proposta nel testo al nostro esame della funzione di esame delle ipotesi di reato ministeriale. Sul punto sono state però avan-

zate obiezioni da più parti circa la difficoltà per un tale sistema di attribuzione esclusivamente al Senato della funzione di promozione del giudizio di trovare ingresso presso l'altra Camera. Si propone pertanto una soluzione di separazione di attribuzione ad una Commissione presso la Camera dei deputati, per i reati ministeriali commessi da ministri deputati e a una Commissione del Senato per i reati ministeriali commessi da ministri senatori o che non siano nè deputati nè senatori. Sul punto la discussione porterà elementi e noi siamo disponibili ad esaminare anche una soluzione diversa.

Un secondo filtro è dato dall'ulteriore intervento della medesima Commissione ai sensi dell'articolo 9 una volta ricevuti dalla sezione istruttoria della corte d'appello tutti gli atti ed una relazione contenente motivate conclusioni. Qui si pongono tre ipotesi: la presa d'atto delle conclusioni di archiviazione presentate dalla sezione istruttoria; ovvero l'emanazione di un provvedimento motivato di archiviazione assunto con la maggioranza di quattro quinti dei componenti; o, infine, in caso di mancata archiviazione, la trasmissione di una relazione all'Assemblea del Senato.

Qui, dunque, un terzo filtro affidato all'Assemblea del Senato che delibera la messa in stato di accusa o l'archiviazione. Ed è qui che il testo è, ad avviso del Gruppo repubblicano, non approvabile.

Si torna, in sostanza, ad attribuire la parola decisiva ad una Assemblea politica, nella quale fatalmente prevarranno i motivi di opportunità in una fase non giurisdizionale, una fase procedimentale ancora una volta attribuita ad un'Assemblea pletorica, cioè ad un collegio che nella maggior parte dei suoi componenti non conoscerà le carte processuali, in sostanza disinformato e deliberante secondo motivazioni politiche.

A noi pare che questo terzo filtro, che è poi quello alla fine decisivo, debba essere escluso. Altrimenti non avremo attuato quella rottura con la concezione della giustizia corporativa esercitata dai politici nei confronti dei politici che è propria dell'attuale sistema, così vivacemente criticato sia in sede

giuridica che in sede politica, e così invisibile all'opinione pubblica.

D'altra parte è il relatore stesso che riconosce che il secondo filtro rappresentato dal giudizio della Commissione dopo avere ricevuto gli atti e la relazione con conclusioni della sezione istruttoria, esercitando il proprio potere di archiviazione con la maggioranza dei quattro quinti, dopo aver sentito il parere dell'imputato che esercita davanti alla Commissione il proprio diritto di difesa attraverso la presentazione di memorie difensive, costituisce un elemento di tutela anche della ipotizzabile necessità di far prevalere l'interesse globale dello Stato su quello, particolare, dell'esercizio della pretesa punitiva.

Ho ripreso alla lettera le parole della relazione che costituivano la premessa dell'esempio proposto di un Ministro dell'interno che rilascia un passaporto falso ad un pentito per facilitare le operazioni di rilievo contro il terrorismo, fatto nel quale è ravvisabile la commissione teorica di un reato, ma fatto compiuto nel supremo interesse dello Stato, della sua politica giudiziaria e dell'ordine pubblico.

Per queste ipotesi è dunque sufficiente la possibilità data alla Commissione di disporre l'archiviazione malgrado le difformi risultanze degli atti e della relazione della sezione istruttoria.

Non si vede quindi perchè si debba passare alla fase assembleare, ripetendo il vizio di fondo dell'attuale sistema, vizio di fondo che non viene diminuito, nella sua gravità, dalle maggiori garanzie che derivano dal fatto che l'attività istruttoria è stata attribuita ad un organo giudiziario, la sezione istruttoria presso la corte d'appello, perchè resta sempre vivo il timore che anche di fronte a risultanze istruttorie prospettate da un organo indipendente, e che siano tali da indurre a ritenere una possibile colpevolezza, la ragione politica prevalga in una Assemblea che è solo ed esclusivamente politica, che è dominata da interessi politici che possono contrastare con l'esigenza di conoscere fino in fondo la verità, che unicamente può venire dal processo condotto secondo le

regole generali poste dall'ordinamento giuridico.

È questo, dunque, il punto sul quale si esprime il nostro dissenso, e noi prendiamo atto con piacere che il relatore senatore Castelli — che sul punto si è limitato ad una pura e semplice indicazione descrittiva delle norme degli articoli 10 e 11 che regolamentano la messa in stato di accusa o l'archiviazione da parte dell'Assemblea senza tuttavia assumere una posizione di valutazione esaltativa delle norme stesse — abbia concluso la propria relazione affermando di ritenere di avere illustrato pregi e limiti del testo sottoposto al nostro esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, confidiamo che dalla discussione possano emergere nuovi stimoli di convergenza per superare quei limiti, per arrivare al varo di un testo che coaguli maggiori consensi, che abbia maggiori possibilità non tanto di costituire le nuove tavole di Hammurabi, senatore Castelli, ma di risolvere più compiutamente la questione della giustizia politica con lo scopo di porre una pietra miliare sulla strada di quel rinnovamento istituzionale e morale che è nelle nostre aspirazioni perchè la Repubblica viva, nella coscienza dei cittadini, come casa di vetro nella quale tutti siano uguali di fronte alla legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, credo sia necessario, in un momento nel quale il personale politico è deprezzato — mi si consenta questo termine — oltre ogni misura e il lavoro del Parlamento viene valutato severamente dalla opinione pubblica e dai *mass media*, che indirizzino l'opinione pubblica, dare atto all'Assemblea in una discussione come questa, su un argomento delicato ed importante, fondamentale per la vita della nostra Repubblica, così come delineata dalla Costituzione, di una elevatezza di dibattito e della ricerca di un approfondimento in una materia alta-

mente controversa. Diceva infatti Salvatore Satta che nulla è più opinabile del diritto. Ed io aggiungo, signor Presidente, che il diritto parlamentare e quello costituzionale sono ancora più opinabili.

Va quindi dato atto alla nostra Assemblea, ai colleghi intervenuti nel dibattito e ai Gruppi che hanno supportato — mi si consenta questo termine così poco elegante — il lavoro dei singoli in Commissione, di un approfondimento speculativo rimarchevole. È stato compiuto uno sforzo notevole in Commissione in una materia sulla quale tante proposte sono state fatte e ancora più se ne potevano fare.

Debbo dire che non è stato scarso il contributo dato ai lavori della Commissione dalla iniziativa parlamentare socialista, in particolare dai colleghi Jannelli e Garibaldi.

È importante per la storia della nostra Repubblica il momento che attraversiamo. Gli antichi solevano segnare nell'Aula del Senato le giornate favorevoli o fauste *albo lapillo*, quelle sfavorevoli o infauste *nigro lapillo*. Se fossimo adusi a ciò, dovrei dire che questa seduta e questo tipo di impegno vanno segnati *albo lapillo* da parte di tutti i Gruppi. Non ho ancora avuto la ventura di sentire in Aula i rappresentanti del Gruppo comunista, che invece ho sentito e apprezzato in Commissione nello sforzo di collaborazione e di impostazione di una nuova problematica intorno al giudizio penale nei confronti dei ministri e del Presidente del Consiglio dei ministri. Naturalmente essi in Aula porteranno il loro autorevole e profondo contributo.

Signor Presidente, la prima proposta della Commissione che, giustamente, come assume il relatore, non è, e non può essere, in questa materia, una proposta definitiva, ma è un'ipotesi sottoposta alla valutazione, alla attenzione, allo studio dell'Assemblea, una proposta, io aggiungo, certamente non delle peggiori, si sforza di affidare i ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri, che per avventura dovessero incorrere in problemi di natura penale, al giudice ordinario, senza tuttavia dismettere da quella che è e deve rimanere la prerogativa del Parlamento di potere esprimere almeno una opinione sopra la opportunità o la necessità che si svolga un

giudizio, sia pure davanti al giudice ordinario, nei confronti del ministro o del Presidente del Consiglio dei ministri. La qual cosa, preveduta dall'articolo 96 della Costituzione, è diversa, collega Maffioletti, dall'autorizzazione a procedere, che è quella prevista dall'articolo 68.

Ancora oggi la filosofia dell'autorizzazione a procedere resta quella della tutela del singolo parlamentare rispetto a possibili turbative, persecuzioni, aggressioni all'esercizio pieno e incondizionato del suo mandato.

Per quanto concerne invece il giudizio nei confronti del Presidente del Consiglio e dei ministri, la filosofia non è quella della tutela del ministro o del Presidente del Consiglio, ma quella della valutazione del Parlamento del comportamento penalmente rilevante dei membri del Governo alla luce dei fini che la Costituzione affida all'azione del Governo.

E io credo che ancora oggi (stavo per dire «particolarmente oggi», senatore Maffioletti, anche se so che probabilmente su questo punto ella non sarà d'accordo con me), visto lo stravolgimento del principio fondamentale della separazione dei poteri che è quello che regge la nostra Costituzione, con una dilatazione certamente abnorme del potere giudiziario nei confronti del Legislativo e dell'Esecutivo, la garanzia costituzionale, che si deve limitare a quello che abbiamo detto prima, sia quanto mai opportuna.

Ho sentito l'affermazione trionfale del presidente Bonifacio, il quale ha tanti meriti, non ultimo quello di avere rappresentato con la sua presidenza forse la migliore delle stagioni della Corte costituzionale perchè realmente fu un momento nel quale i diritti civili, i diritti costituzionali, le garanzie costituzionali furono guardate con estrema attenzione da quel giudice in relazione alla approvazione delle leggi da parte del Parlamento e all'esistenza di leggi non coerenti con la nostra Costituzione. Devo dire che la sottolineatura del presidente Bonifacio in relazione alla consegna da parte del Parlamento al giudice ordinario di questo potere-dovere di giudicare mi è parsa alquanto eccessiva in un momento come questo nel quale — ripeto — il potere legislativo ha il diritto-dovere di riaffermare con forza le proprie prerogative.

Ma torniamo all'argomento che ci occupa, in relazione al quale, onorevole Presidente, ripeto che bisogna compiere una scelta e su quella lavorare. Credo realisticamente che la scelta formulata dalla Commissione e sottoposta all'Assemblea sia una scelta attenta che può rappresentare e rappresenta certamente una base di meditazione e di approfondimento estremamente serio. L'affidamento al giudice ordinario del giudizio in relazione alla responsabilità penale del ministro o del Presidente del Consiglio non credo sia una concessione a chicchessia ma è il naturale prodotto della valutazione di una esperienza ormai pluriennale dalla quale possiamo trarre senza dubbio il convincimento che non era opportuno, e che non lo è mai stato, lasciare determinare dalle maggioranze politiche il giudizio di rinvio o meno alla Corte costituzionale, attraverso una istruttoria quanto meno incompleta.

Tant'è vero, onorevole Presidente, che, credo, in tutte le circostanze in cui si è riunito il Parlamento in seduta comune per decidere se investire la Corte costituzionale in relazione a una vicenda penalmente rilevante riguardante un membro del Governo, è sempre stata posta nei vari ordini del giorno la proposta subordinata del supplemento di istruttoria, proprio perchè evidentemente la carenza fondamentale si riscontrava in quella fase. È, direi, ovvio dal momento che concorrono due fattori a rendere quanto meno opinabile ed incompleta la istruttoria: in primo luogo l'istruttoria è compiuta da un organo non tecnico e quindi non completamente padrone degli strumenti tecnico-giuridici; in secondo luogo l'organo inquirente è squisitamente politico.

È bene affidare anche — starei per dire particolarmente — la istruttoria al giudice ordinario.

Il giudice ordinario è stato individuato nella sezione istruttoria presso la corte di appello: è un criterio di scelta che mi pare sia da condividere perchè, in definitiva, signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che è una istruzione collegiale affidata a magistrati più esperti, non posso dire più bravi, più competenti o migliori perchè ormai tutto è superato e cancellato dal pro-

gresso di carriera attraverso gli anni di anzianità nella magistratura ma, quanto meno, a magistrati più esperti e collegiali i quali risiedono nella sede del distretto della corte di appello, e questo è importante anche ai fini del giudizio.

Ho sentito, in particolare dal senatore Biglia, ma anche da parte di altri colleghi, levarsi lamentele in ordine alla indicazione del giudice del giudizio nella corte di appello. Io ritengo che, sia per l'istruzione, sia per il giudizio, il fatto di avere scelto giudici più maturi, che esercitano le proprie funzioni nella città sede del distretto della corte di appello, costituisca una garanzia di maggiore obiettività e di maggiore distacco dalle questioni, per così dire, ordinarie. Non vi è dubbio che se c'è una indicazione nel senso di un giudizio più meditato, più ponderato e più serio — lasciatemi passare questo termine — è certamente quella affidata alla sezione istruttoria e al collegio della corte di appello.

Tutto il dibattito che si è svolto in questi anni e i precedenti richiamati dal senatore Bonifacio e da altri colleghi nel corso di questa seduta credo portino ad un risultato abbastanza positivo, che è quello della scelta del giudice ordinario, così individuato e concepito, che senza dubbio offre sufficienti garanzie.

Per quanto concerne la competenza per materia credo che nessuno possa obiettare alcunchè alla competenza di una sezione della corte di appello anche nel caso, per esempio, di reati che sarebbero di competenza della corte di assise. Infatti, come è noto, la corte di assise è giudice speciale rispetto a quello ordinario che è il tribunale per cui ritengo che non verrebbe vulnerato alcun principio se si convergesse sulla scelta di quella competenza. Purtroppo, signor Presidente, onorevoli colleghi, la competenza della corte di assise va sempre più restringendosi. A cominciare dalle rapine per arrivare fino al sequestro di persona, attualmente, la competenza è del tribunale, e mi sembra che questa scelta, purtroppo, sia stata approvata dal Parlamento con il concorso e l'adesione di tutti i Gruppi politici, per cui penso che non si debba fare scandalo per la

competenza della corte d'appello con riferimento a tutti i tipi di reato.

Il senatore Bonifacio ha ricordato benissimo oggi che la procedura speciale nei confronti del ministro o del Presidente del Consiglio è adottata in tutti i paesi democratici. Dirò di più: l'attuale presidente della Corte costituzionale, ricordato dal senatore Bonifacio, ha fatto presente i guai che derivano all'ordinata applicazione della Costituzione nel nostro paese dall'affidamento di procedimenti all'Alta corte di giustizia; ha tenuto tuttavia a precisare che, per quanto si riferisce ai reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, è bene che se ne occupi la Corte costituzionale, stabilendo così ancora una graduazione che è assolutamente da condividere.

Così pure è da condividere la necessità dell'esistenza del filtro rappresentato dall'organo politico che è chiamato ad assumere le proprie responsabilità anche in una materia tanto delicata e importante per la vita di una democrazia. Di qui l'istituzione di una commissione presso il Senato che, ai sensi dell'articolo 7, con una maggioranza qualificata, archivi quando ci si trovi di fronte ad una *notitia criminis* manifestamente infondata, o trasmetta gli atti ad una sezione istruttoria perchè proceda alle indagini.

Non concordo con illustri colleghi che mi hanno preceduto, i quali ravvisavano nella esclusiva competenza demandata al Senato un passo avanti verso la distinzione delle funzioni delle due Camere. Sono un convinto assertore del bicameralismo perfetto e credo che serva anche la doppia lettura, la doppia approvazione, come abbiamo notato in molte circostanze. Penso che non si debba corporativizzare un'Assemblea riservandole alcune funzioni rispetto ad un'altra e non credo che si debba interpretare questa competenza affidata al Senato della Repubblica come un passo avanti verso una riforma istituzionale che è cosa ben diversa, che deve comprendere una meditazione — come già si è tentato di fare nella Commissione Bozzi — sul sistema costituzionale esistente nel nostro paese e che comunque non può corporativizzare. — consentitemi di ripeterlo — un'Assemblea o un'altra.

Credo che per ragioni di opportunità, per ragioni di snellezza procedurale e anche perchè non mi sembra che si debba essere necessariamente esaminati — non adopero nè il termine inquisiti nè il termine giudicati — dalla Camera di appartenenza, perchè questo non è scritto da nessuna parte, sia stata assegnata al Senato questa funzione di raccordo — chiamiamola così — tra il soggetto inquisito e non ancora imputato e l'autorità giudiziaria ordinaria.

Mi sembra quindi che siano da condividere le indicazioni fornite nel disegno di legge proposto dalla Commissione. Anche qui giudice di primo grado è la corte d'appello. Ahimè, senatore Bonifacio, che improvvida riforma fu quella, che poi non ha risolto il problema, che per cercare di acquisire materiale umano ai collegi giudicanti ha ridotto il numero dei componenti della corte d'appello da cinque a tre e quello dei componenti della Corte di cassazione da sette a cinque. Improvvida riforma, perchè il dibattito in camera di consiglio è sempre garanzia, almeno, di approfondimento, di ricerca della verità, per cui è meglio che si dibatta in cinque che non in tre.

Comunque, cosa fatta capo ha e quindi nulla ho più da dire su questo, ma mi pare che sia opportuno, una volta stabilito che il giudice di primo grado — per le ragioni che abbiamo detto e che condivido — sia la corte d'appello, che il giudice di merito di grado secondo possa essere benissimo la Corte suprema di cassazione.

Anche qui nulla di cui scandalizzarsi: tante volte la Corte di cassazione, dalla legge e perfino qualche volta da qualche decreto di amnistia, è stata ritenuta idonea, competente a giudicare nel merito.

Non capisco perchè una legge costituzionale non possa prevedere questo senza scandalizzare nessun purista del diritto, così come è certamente nel giudizio di legittimità maggiore garanzia quella fornita dalle sezioni unite. Quindi, anche sotto questo aspetto, mi sembra che il supporto fornito alla meditazione dell'Assemblea da parte della Commissione sia puntuale e opportuno.

Signor Presidente, concludo con un riferimento di totale adesione all'articolo 8, che è stato oggetto di critica da alcune parti. Ho

presentato un emendamento al comma primo dell'articolo 8, che prevede l'ampliamento della competenza della Commissione del Senato nella materia della coercizione.

Parlavo prima, signor Presidente, onorevoli colleghi, di questa lotta di gomiti, di questa occupazione di spazi non dovuti da parte del potere giudiziario.

Abbiamo assistito — e credo che non abbiamo reagito convenientemente come organo legislativo, signor Presidente — ad alcune iniziative di giudici di merito, a volte confortate dall'approvazione della Cassazione, a dir poco aberranti. Ricordo perquisizioni a cassette di sicurezza intestate a parlamentari ed altre iniziative di coercizione reale che veramente urtavano pesantemente contro la lettera e lo spirito dell'articolo 68 della Costituzione.

Non so perchè — o forse lo so — abbiamo rinunciato all'esercizio attivo e reale dei nostri poteri, non abbiamo reagito opportunamente e convenientemente a certe iniziative della magistratura. Credo che l'articolo 8 sia importante perchè ciascuno ricordi a se stesso i limiti costituzionali del proprio intervento.

Ed è per questo che io, ritenendo ridotto il riferimento soltanto alla perquisizione personale e domiciliare, ho chiesto che venisse allargato anche ad altre forme, quali, ad esempio, il sequestro.

È con questi sentimenti, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, che il Gruppo socialista esprime la propria convinta adesione al testo proposto dalla Commissione.

Desidero inoltre affermare che noi valuteremo con estrema attenzione, starei per dire con una certa diffidenza, gli emendamenti che sono stati o che saranno presentati ed esprimeremo parere favorevole e voteremo a favore soltanto di quegli emendamenti che non stravolgono la filosofia, così come l'ho chiamata all'inizio del mio intervento, di questo disegno di legge che, ripeto, è frutto di attenta meditazione e di profondo studio. *(Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

CHIAROMONTE, MACALUSO, LIBERTINI, LOTTI, BELLAFFIORE, CROSETTA, GRECO, GUARASCIO, MARTORELLI, MONTALBANO, VITALE. — Il Senato,

considerando che l'area dello Stretto di Messina è un luogo strategico delle comunicazioni non solo tra la Sicilia e il Continente, ma tra l'Est e l'Ovest del Mediterraneo e tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo dell'Africa e del Medio Oriente;

rilevando che studi, convegni scientifici, dibattiti politici e nelle sedi istituzionali hanno identificato la possibilità e l'utilità di far sorgere in quest'area un sistema integrato di trasporti e di produzione per i trasporti che non solo migliori le attuali comunicazioni e valorizzi ciò che già esiste, ma divenga una occasione cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

considerando che da tempo si segnalano inutilmente gravi problemi di sicurezza nella navigazione dello Stretto, emersi in tutta evidenza in occasione del recente disastro della petroliera « Patmos »,

impegna il Governo a porre in atto le seguenti misure e i seguenti indirizzi, in stretto collegamento con le Regioni Sicilia e Calabria, gli Enti locali interessati, le Università di Messina e di Reggio Calabria e l'area in questione:

1) porre termine entro il 1985 alla condizione di stallo nella quale da troppi anni è la questione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, con un conseguente spreco di risorse e un disorientamento nelle scelte relative al sistema dei trasporti: è necessario che la società, sorta con legge n. 1168 del 1971, consegna entro quel termine al Parlamento conclusioni probanti sulla fattibilità e sul costo dell'opera, onde permettere una coerente decisione in senso positivo o negativo dell'autorità politica, accelerando, nel primo caso, le procedure e l'attività di realizzazione e deter-

minando, in caso diverso, una nuova prospettiva;

2) risolvere in tempi rapidi la questione, ormai annosa, di una riorganizzazione globale degli approdi per il traghettamento pubblico e privato tra la costa siciliana e quella calabrese, esplorando, tra l'altro, in modo definitivo la possibilità di un nuovo approdo a Contesse (Messina) e le soluzioni che salvaguardino Villa San Giovanni e Messina dai danni intollerabili di un traffico caotico: a questo scopo il Governo è impegnato a costituire entro 30 giorni una commissione di studio della quale facciano parte le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, le Regioni Calabria e Sicilia, i Comuni interessati e le Università, coordinata dal Ministro dei trasporti, che entro i successivi 180 giorni presenti proposte conclusive ai soggetti cui spetta realizzarle;

3) affidare in esclusiva alle Ferrovie dello Stato il traghettamento dei passeggeri tra Reggio Calabria e Messina, per realizzarlo su nuove basi, esclusivamente con aliscafi moderni, anche di grandi dimensioni, e con tariffe che in questo quadro possano essere accessibili a tutti i lavoratori pendolari dell'area, come provano gli autorevoli studi compiuti: a tale scopo occorre porre termine alla concessione alla società SNAV, che attualmente esercita un collegamento sussidiario ad alte tariffe su aliscafi di modeste dimensioni, mentre per la manutenzione e le nuove costruzioni le Ferrovie debbono ricorrere all'industria locale, che è attrezzata convenientemente per queste funzioni;

4) potenziare il traghettamento ferroviario dello Stretto, migliorando l'efficienza dei mezzi, la loro funzionalità, la manovra agli approdi, non già in alternativa al traghettamento privato dei mezzi gommati, ma in una funzione di reciproca integrazione su basi competitive: un programma in tal senso deve essere elaborato e posto in essere dalle Ferrovie dello Stato entro 90 giorni, riferendone alle Commissioni parlamentari competenti con un rapporto scritto;

5) garantire la rapida e integrale attuazione — accelerandone i tempi anche

con procedure straordinarie — delle opere previste dal piano integrativo delle Ferrovie dello Stato per il potenziamento della rete ferroviaria e delle stazioni in tutta l'area dello Stretto e nelle comunicazioni con il Nord e con Palermo e Catania: le Ferrovie dello Stato devono studiare la possibilità di realizzare l'intero programma entro il 1988 e porre allo studio i contenuti del successivo previsto piano poliennale che garantiscano il completamento di grandi opere per un collegamento ferroviario rapido e moderno dell'area dello Stretto con il resto del Paese;

6) accelerare il completamento della Officina grandi riparazioni di Saline (Reggio Calabria), anche adottando mezzi e procedure straordinari e procedendo quindi alle assunzioni con criteri che privilegino i lavoratori dell'area e i giovani;

7) garantire, nell'ambito dei piani ferroviari, una quantità e una qualità delle commesse che consentano la saturazione delle capacità produttive dello stabilimento OMECA (Reggio Calabria), la sua espansione e la sua qualificazione a livelli superiori di produzione, compreso il materiale di trazione;

8) garantire che i piani dell'ANAS e il piano decennale della grande viabilità — che è in ritardo grave sui termini di legge e deve dunque essere presentato al più presto in Parlamento — contengano quelle opere viarie che le Regioni Sicilia e Calabria hanno individuato come essenziali per le funzioni dell'area dello Stretto e accelerare il completamento dei lavori dell'autostrada Messina-Palermo;

9) istituire nell'area dello Stretto, come espressione delle Università di Messina e di Reggio Calabria, un Istituto superiore dei trasporti, diretto alla formazione post-universitaria di quadri dirigenti del sistema dei trasporti, aperta alla partecipazione di studenti dei Paesi del Mediterraneo: l'Istituto superiore dei trasporti, costituito nella forma di una società per eliminare ogni impaccio burocratico e consentirgli una piena operabilità, deve divenire un riferimento per la formazione sul piano nazionale,

garantendo la presenza di docenti della massima qualificazione, italiani e stranieri;

10) valorizzare il porto di Gioia Tauro affrettando intanto la consegna delle strutture alle competenze ordinarie del Ministro della marina mercantile, attrezzando il *terminal containers*, operando anche nelle sedi internazionali per farne un punto di scioglimento di carico e di connessione intermodale del trasporto *containers* su lunga distanza e favorendo l'installarsi di attività diversificate, a cominciare dal progettato cantiere SMEB per le Partecipazioni statali, con un carattere non alternativo, ma complementare rispetto al cantiere SMEB di Messina, al quale è necessario anzi assicurare la disponibilità di un secondo bacino;

11) orientare l'industria pubblica e privata per l'insediamento nella zona di Gioia Tauro di una attività produttiva tecnologica avanzata, in sostituzione del progetto fallito della installazione del Centro siderurgico;

12) ad adottare tutte le misure atte a garantire la navigazione sicura nello Stretto, a cominciare dall'obbligo di un pilota locale per la traversata sino ai controlli radar.

Il Senato impegna, altresì, il Governo a riferire al Parlamento entro il 31 dicembre 1985 sullo stato di realizzazione delle misure proposte.

(1-00059)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che la Sidalm, società della Sofin, attualmente gestita dal gruppo SME (sempre nell'ambito dell'IRI) ed originata dalla crisi e dalla ristrutturazione dell'Unidal (Motta e Alemagna), ha presentato ai sindacati un piano di ristrutturazione che prevede:

a) un esubero di 1.156 lavoratori a Milano;

b) la rinuncia alle produzioni « pluridose » a Milano con conseguente chiusura di uno stabilimento (viale Corsica);

c) la concentrazione nel solo stabilimento di Cornaredo di lavorazioni dolciarie sinora ripartite in vari stabilimenti;

d) una previsione, peraltro ancora molto generica e imprecisa, di uno sviluppo futuro di nuove produzioni « monodose » per banco e per famiglia;

e) un ulteriore passo verso l'abbandono di prestigiosi marchi che l'azienda ha lasciato emarginare sul mercato per errori e ritardi imprenditoriali e commerciali, la conseguenza dei quali sarà la riduzione di 80 lavoratori a Napoli;

f) la « stagionalizzazione » dello stabilimento dolciario di Latina;

g) la concentrazione di produzioni « pluridose » a Verona attraverso un potenziamento solo parziale (stagionale);

h) un ruolo e una destinazione produttiva ancora incerti per lo stabilimento di Trento;

espresso l'augurio che la richiesta dei sindacati e dei lavoratori, volta a modificare tale piano, possa essere accolta o almeno discussa;

sottolineata la necessità che non si dia corso ai minacciati licenziamenti,

l'interpellante chiede di conoscere:

1) se il Governo è consapevole che con questo piano la Sidalm dimostra di non aver voluto o saputo mantenere gli impegni assunti con il travagliato accordo Unidal, che costò più di 5.000 posti di lavoro e che fu controfirmato dal Governo;

2) come il Governo giudica il fatto che tra gli impegni non mantenuti c'è anche quello riguardante il centro di ricerche agro-industriali di Napoli, che non è mai veramente decollato, impegno che fu considerato uno dei punti più qualificanti dell'accordo Unidal;

3) se e come il Governo intende intervenire, nell'ambito dei suoi poteri d'indirizzo, di fronte al fatto gravissimo che la Sidalm non solo non ha mantenuto i suoi impegni precedenti, ma ha anche ignorato

tutte le procedure fissate nel recente protocollo siglato dall'IRI e dalle organizzazioni sindacali;

4) ricordando che il citato protocollo è stato giudicato generalmente un passo molto importante per lo sviluppo della democrazia industriale, il giudizio del Governo sulla palese contraddizione di un'azienda dell'IRI;

5) se e come il Governo intende intervenire di fronte ad una nuova crisi produttiva in un settore, come quello agro-industriale, che è di importanza strategica e il cui mancato sviluppo costituisce un pesantissimo vincolo estero per l'intera economia italiana;

6) se non sarebbe più conveniente per l'IRI, che dispone attualmente di uno stabilimento come quello di viale Corsica, promuovere non già un ulteriore smantellamento delle sue imprese, ma piuttosto un potenziamento e una riqualificazione di esse, investendo per la creazione di nuove e più moderne attività produttive e di servizio alle imprese, collegate in particolar modo alla agricoltura padana e ai nuovi indirizzi della politica agraria comunitaria, ciò che consentirebbe di creare numerosi posti di lavoro qualificato e, d'altra parte, attraverso la ricaduta sul tessuto delle attività terziarie — che sarebbe molto notevole — renderebbe più agevole il recupero della manodopera attualmente impiegata che risultasse ancora eccedente;

7) perchè l'IRI e la SME, prima di consentire alla Sidalm lo smantellamento, non hanno esaminato tutte le ipotesi di un rilancio della sua presenza imprenditoriale nel settore dell'agro-industria che prevedesse anche il contributo e la collaborazione delle istituzioni e delle forze sociali e tecniche delle diverse regioni, e in particolare di Milano e della Lombardia, per assicurare il massimo livello possibile di qualificazione tecnologica, di collegamenti commerciali, di sinergie produttive;

8) se e come l'IRI e la SME intendono finalmente garantire il decollo del centro di ricerche agro-industriali di Napoli;

9) se il Governo e l'IRI, di fronte all'attuale riorganizzazione della SME, che pone

problemi all'intero sistema delle Partecipazioni statali, intendono riaprire la riflessione e il confronto con i sindacati e con il Parlamento sull'assetto complessivo degli strumenti imprenditoriali pubblici nel settore agro-industriale.

(2 - 00303)

BERLINGUER, RANALLI. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ed al Ministro della sanità.* — Premesso:

che il TAR del Lazio, con sentenza del novembre 1983, ha interpretato la norma del contratto collettivo dei lavoratori della sanità con la quale si fissa il meccanismo di calcolo dell'ora di lavoro straordinario, nel senso che il lavoro straordinario deve avere una retribuzione superiore a quella del lavoro ordinario e, in conseguenza, dando ragione ai lavoratori ricorrenti, ha stabilito che ad essi deve essere corrisposta la differenza che si ricava applicando il nuovo metodo di calcolo;

che la sentenza ha innescato tra i lavoratori la rivendicazione che per tutti gli aventi diritto il lavoro straordinario sia ricalcolato secondo il nuovo meccanismo, nella considerazione prevalente che il trattamento retributivo deve essere identico per tutti i lavoratori, anche se non abbiano adito la Magistratura amministrativa;

che l'ammontare dello straordinario, dal 1979 ad oggi, anzichè diminuire — come si supponeva attraverso la disincentivazione economica fissata dal contratto — è andato aumentando a seguito del blocco delle piante organiche e della riduzione dell'orario contrattuale da 40 ore a 38 settimanali;

che una stima approssimativa degli oneri derivanti dall'applicazione della sentenza nel Lazio si aggira attorno ai 70 miliardi di maggiore esborso rispetto alle quote del FSN assegnate alle Unità sanitarie locali e che il costo sul piano nazionale ascenderebbe a circa 1.400 miliardi, modificando sensibilmente la previsione sottostimata del fondo sanitario per l'esercizio 1985;

ricordato:

che i senatori comunisti, preoccupati delle conseguenze prevedibili della sentenza, hanno sollevato per tempo la questione da-

vanti alla 12ª Commissione, sollecitando il Ministro della sanità a riferire sull'argomento, chiarendo le intenzioni del Governo, ma che tale richiesta, pur rinnovata, non è stata accolta;

che negli ospedali romani da alcune settimane è in corso un'agitazione che ha per obiettivo il pagamento della differenza dello straordinario e che le Unità sanitarie locali sono state lasciate per tutta la prima fase senza direttive nè del Governo nè della Regione,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) perchè il Governo non è intervenuto davanti al TAR del Lazio e perchè, una volta pronunciata la sentenza, ha lasciato scadere i termini senza opporre appello davanti al Consiglio di Stato;

2) perchè la Regione Lazio si è sottratta ad ogni suo dovere, tanto in sede giurisdizionale quanto in sede politica, lasciando le Unità sanitarie locali allo sbando, senza direttive regionali e sotto la pressione dei lavoratori;

3) perchè il Governo è intervenuto solo dopo che alcune Unità sanitarie locali hanno deliberato la corresponsione della differenza sullo straordinario e non per ricondurre ad uniforme comportamento nazionale la complessa questione, ma per minacciare ed adottare provvedimenti nelle sedi penali ed amministrative a carico dei comitati di gestione « colpevoli »;

4) se il Governo non ritiene di dover finalmente assumere una iniziativa adeguata alla gravità della situazione che si è determinata e che rischia di estendersi rapidamente a tutte le altre Regioni, convocando tutte le parti interessate (Regioni, ANCI e organizzazioni sindacali), per concordare una soluzione equa ed accettabile per tutti.

(2 - 00304)

LIBERTINI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sui fatti che hanno determinato l'intervento della Magistratura sull'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di alcune aree ed immobili in Roma.

Infatti, nei giorni scorsi, il sostituto procuratore di Roma, Franco Ionta, ha inviato 9

ordini di comparizione ad altrettanti soci ed amministratori delle società Petrus e M.W. Tiberina s.p.a., indiziati di falso ideologico e interesse privato in atti di ufficio, nonché, sembra, alcuni mandati di comparizione a funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli stessi motivi. I fatti oggetto dell'inchiesta giudiziaria risalgono ad alcuni anni or sono e si riferiscono alla compravendita di un immobile, di un'area e di un rustico in località « Carcaricola Romanina M2 », accanto all'Università di Tor Vergata.

Già al momento della trattativa e della sua conclusione, contrarietà e perplessità sull'operazione erano state espresse dai sindacati dei postelegrafonici CGIL-UIL — i cui rappresentanti, a tale motivo, votavano contro la delibera relativa del consiglio di amministrazione — in ordine ai seguenti aspetti non chiari:

l'entità del prezzo richiesto per il rustico e l'area in sede « Carcaricola Romanina M2 » (lire 5 miliardi e 850 milioni) dalla società M.W. Tiberina, che al momento della prima offerta era in trattativa con la società Speri ancora proprietaria del terreno offerto, e che era il doppio di quanto veniva pagato alla stessa Speri;

il fatto che il 50 per cento delle azioni della M.W. Tiberina fosse nelle mani dei fratelli Lacchi, già gestori di un appalto postale di trasporti;

il fatto che una socia della M.W. Tiberina fosse cognata dell'amministratore unico della società Speri;

i locali non si dimostravano adatti all'uso dichiarato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (parcheggio grossi autoarticolati).

Tra l'altro, dalle indagini della Magistratura sembrerebbe che gli immobili venduti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni siano in pratica abusivi, non rintracciandosi nessun rilascio da parte del competente ufficio comunale della variante di destinazione d'uso.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, al Ministro se non ritenga necessario, di fronte alla gravità del caso, di aprire una immediata inchiesta amministrativa che faccia chiarezza.

za sul comportamento degli organi amministrativi, adottando i necessari provvedimenti nei confronti degli eventuali responsabili.
(2 - 00305)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

GOZZINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che il 18 marzo 1985, in El Salvador, zona di Ojo de Agua de Amatitan Arriba, gli squadroni della morte hanno sequestrato Ana Rubia Gonzales, di 17 anni, e che da allora non se ne hanno più notizie, si chiede di conoscere quali passi il Governo intenda compiere affinché la giovane sia liberata o messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e in quel Paese cessino siffatte violazioni dei diritti umani.
(3 - 00875)

MURMURA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intendano proporre al CIPE la modifica del provvedimento che stabilisce le tariffe del metano distribuito a mezzo reti urbane, con il quale viene, come spesso si verifica nella nostra Repubblica, penalizzato il Mezzogiorno.
(3 - 00876)

MURMURA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere a quale logica programmatica risponda la ripartizione dei fondi FIO tra le varie regioni, attraverso la quale la Calabria è stata ulteriormente penalizzata, e per sapere a quale criterio politico-economico siano collegabili le onerose istruttorie, requisito indispensabile per la positiva conclusione delle pratiche.
(3 - 00877)

LIBERTINI, LOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — In merito ai concorsi interni per passaggio di qualifi-

ca espletati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel maggio del 1980 venivano banditi i concorsi interni di passaggio a qualifica e categoria superiore previsti dall'accordo sindacale e dalla legge n. 101 di nuovo ordinamento del personale.

A cinque anni di distanza da tale bando e ad oltre un anno dalla definizione delle relative graduatorie, diverse migliaia di lavoratori attendono ancora di essere collocati nella nuova posizione.

Questo ingiustificato ritardo ha già prodotto pesanti conseguenze negative anche sulle condizioni economiche dei lavoratori interessati, prevedendo la norma che l'attribuzione delle nuove competenze avvenga dal momento in cui i vincitori vengono ufficialmente applicati alle nuove mansioni.

Gli interroganti, pertanto, chiedono al Ministro:

1) se e quale provvedimento intende adottare per porre fine alla denunciata anormale situazione;

2) se e in che modo i lavoratori potranno essere reintegrati nei loro diritti sanando le conseguenze negative già subite.
(3 - 00878)

FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI, VOLPONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso: che l'ANSAINA (Associazione nazionale sub-agenti INA e Assitalia) ha reso nota la revoca del mandato all'agente principale INA-Assitalia di Cattolica, signor Ivo Piva, che assolve alla funzione di presidente nazionale dell'ANSAINA;

che tale gravissima decisione è stata adottata senza alcun preavviso, così da lasciare intendere l'esistenza di fatti illeciti addebitabili all'agente licenziato in tronco, laddove, viceversa, è evidente la mancanza di motivazione talchè la disdetta appare incontestabilmente inficiata da illegittimità;

che la sola ragione che può essere ipotizzabile per ricercare l'origine di una disdetta in tronco e assolutamente immotivata è da ricercarsi nell'attività sindacale svolta dall'agente di Cattolica dell'INA-Assi-

talia, tentando così di colpire il presidente dell'ANSAINA e la stessa organizzazione rappresentativa dei sub-agenti dell'azienda di Stato,

si chiede al Ministro di sapere:

1) se non ravvede nella revoca del mandato del presidente dell'ANSAINA, un atto arbitrario, antisindacale e perciò illegittimo;

2) se non considera tale atto contrario agli stessi interessi dell'azienda di Stato, che trae dall'attività e dall'impegno dei propri sub-agenti gran parte delle proprie capacità di presenza sul mercato assicurativo nazionale;

3) se non ritiene che sia censurabile, al di là dell'assetto che giuridicamente regola i rapporti tra la direzione dell'INA-Assitalia, gli agenti generali e gli agenti principali, la mancanza di un intervento dell'istituto, pur così fecondo di iniziative in campi diversi rispetto a quelli propri di carattere aziendale, a difesa di un proprio fedele collaboratore, reo di avere, nel rispetto dei più elementari diritti costituzionali, accettato di assumere la funzione di legittimo rappresentante della propria categoria;

4) se non ritiene di dover svolgere il proprio autorevole, urgente intervento per scongiurare la prospettiva di una revoca che, oltre che colpire la professionalità di un collaboratore dell'INA-Assitalia, dalla moralità limpida e indiscutibile, colpisce il diritto costituzionale irrinunciabile dell'intera categoria dei sub-agenti dell'azienda di Stato di organizzarsi e provvedere alla tutela dei propri legittimi interessi.

(3 - 00879)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MARINUCCI MARIANI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il settore dei servizi *wagon-lits*, in permanente stato di scarsa funzionalità, ha dovuto subire anche nello scorso mese di marzo 1985 gravi disagi a causa delle agitazioni del personale conduttore e che, in particolare, l'agitazione promossa l'11

marzo trovava la sua ragione fondamentale nel mancato rispetto da parte dell'Azienda *wagon-lits* degli obblighi a questa imposti quanto alle procedure di definizione del ciclo e dei turni di lavoro, che è previsto vengano fissati con i rappresentanti delle RSA (articolo 33 del CCNL) e non unilateralmente, come invece è accaduto;

atteso che questo atteggiamento di mancato rispetto degli accordi da parte della azienda in questione va ad aggiungersi al mancato adempimento dell'impegno assunto dal Ministro del lavoro nei confronti delle organizzazioni sindacali di categoria in data 16 febbraio 1984 e sottoscritto per il Ministro stesso dall'onorevole sottosegretario Borruso, secondo il quale dovevano essere promosse le procedure per l'autentica interpretazione della legge n. 297 del 1982, concernente la normativa in materia di cassa previdenza dell'azienda;

considerato che in questo stato di permanente indefinitezza e mancato rispetto delle condizioni prescritte per la regolare gestione e organizzazione di servizi di *wagon-lits* si inseriscono anche gravissimi episodi di ingiustificata censura nei confronti del personale che, dimostrando senso di responsabilità e attenzione alle esigenze dell'utenza, ha dovuto subire provvedimenti che hanno il chiaro sapore delle rappresaglie: basti citare, al riguardo, il caso dei due conduttori Pietro Ferri e Carlo Lombardi, entrambi della sezione di Roma, ai quali è stata contestata la clandestinità nello svolgimento del servizio sulle linee Roma-Udine e Roma-Trieste del 15 marzo 1985, nonostante abbiano assunto questo servizio su verbale autorizzazione, come è testimoniabile dai viaggiatori interessati a quel convoglio, laddove altri convogli, partiti senza conduttore, hanno messo a grave rischio l'incolumità personale dei viaggiatori nei confronti dei quali la azienda stessa ha mostrato una pericolosa irresponsabilità,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per consentire ai lavoratori della Compagnia vagoni-letto di svolgere il loro lavoro in condizioni di serenità, nel pieno rispetto delle norme contrattuali e della

legislazione italiana in tema di lavoro, in particolare della legge n. 300 del 1970.

(4-01821)

MARINUCCI MARIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, come è noto, la Cassa nazionale previdenza avvocati vende le marche « Cicerone » che obbligatoriamente vanno usate nei processi ed anche in alcuni atti, estranei ai processi, ma necessari ai cittadini, come il certificato penale, quello del Tribunale commerciale per le società, eccetera;

che negli anni scorsi la Cassa nazionale avvocati ha scoperto un ammanco di circa 1 miliardo di tali marche e del loro ricavato;

che all'Ordine di Roma viene contestato un ammanco di circa 300 milioni e che vi è stato il rinvio a giudizio per concorso in peculato, per sottrazione e distruzione di documenti, di due impiegati, uno della Cassa ed un altro dell'Ordine,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce del procedimento penale che ha avuto inizio avanti al Tribunale di Roma e a seguito delle circostanze emerse dalla sentenza di rinvio a giudizio, che rivelano aspetti preoccupanti nella gestione dell'Ordine di Roma anche in tema di vigilanza e di controllo, il Ministro non ritenga indispensabile intervenire in forza dei poteri che la legge gli conferisce, non ultimo quello dello scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma e del suo commissariamento.

(4-01822)

FONTANARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

i motivi per cui non possano essere incrementati i tempi a disposizione almeno per i notiziari regionali diffusi dalla terza rete televisiva, rimasti inalterati dal dicembre 1979 ed insufficienti per un corretto servizio di informazione;

se siano allo studio provvedimenti che facciano uscire le reti regionali dalla « fase sperimentale », giustificata per il loro periodo iniziale, la cui durata era prevista di due soli anni a partire dal dicembre 1979.

(4-01823)

GRADARI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che alcune vetrerie italiane (controllate sia da privati, anche stranieri, sia da aziende rientranti nel novero delle partecipazioni statali) concedono appalti per rivestimenti refrattari di forni ad imprese straniere non appartenenti alla CEE;

che tali imprese operano in Italia con personale non soggetto alla disciplina imposta dai contratti nazionali collettivi di lavoro, dalla normativa relativa e dalle norme previdenziali di legge;

che, operando in tal guisa, dette imprese possono praticare prezzi che battono inesorabilmente ogni possibile concorrenza sia italiana che europea;

che gli appalti sono stati, infatti, aggiudicati a prezzi inferiori di circa il 20 per cento ai minimi assoluti che potevano essere praticati da imprese italiane.

Per sapere, altresì, se non ritengono che si debba, con adeguate iniziative, affrontare il problema della tutela delle imprese italiane, sollecitando l'emanazione di provvedimenti intesi a riportare in stato di equità l'attività del settore.

(4-01824)

GRADARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Risulta all'interrogante che non pochi assistiti dell'ENFALS attendono la corresponsione di arretrati di pensione e che la motivazione del ritardo va ricercata nella mancanza di fondi.

Nel caso particolare del signor Mario Sailer (viale Monte Grappa n. 34/e, Treviso), la cui pensione decorre dal 1° dicembre 1980 e ormai in credito di oltre 11 milioni, era stata data assicurazione, con diretta comunicazione scritta dell'Ente all'interessato, di un graduale pagamento a partire dal febbraio 1985, ma a tutt'oggi non si è provveduto in tal senso.

Si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative siano in corso per porre l'Ente — come recita la lettera della Direzione generale al signor Sailer — nella « inderogabile condi-

zione di poter soddisfare il fondamentale obbligo istituzionale di effettuare il pagamento agli aventi diritto », anche « tenuto conto che l'onere finanziario non comporta per lo Stato un peso insostenibile, in rapporto al debito pubblico complessivo ».

(4 - 01825)

CANETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che già in data 15 maggio 1984, con altra interrogazione, era stata segnalata la grave situazione esistente nella casa circondariale di Imperia, una situazione tale da creare problemi al limite della sopportazione e della sicurezza, sia per i detenuti che per gli agenti di custodia;

ricordato come, all'epoca, su una popolazione carceraria di 84 uomini e 9 donne (mentre la disponibilità delle strutture è per 32 posti) dovevano vigilare 31 agenti, 5 ausiliari e 6 sottufficiali e come tale situazione per gli agenti di custodia significasse turni massacranti e limitazione nel loro diritto al tempo libero e alle ferie,

si chiede di sapere:

se è a conoscenza che la situazione si è ulteriormente aggravata, tanto che a custodire 85 detenuti uomini e 10 donne sono attualmente impiegati solamente 27 agenti (comprensivi dei graduati) e 4 vigilatrici, ciò che significa che il turno di notte è svolto da soli 5 agenti e da una sola vigilatrice e che esistono settimane lavorative, per molti operatori carcerari, di oltre 70 ore, con l'impossibilità di usufruire completamente del riposo settimanale e della licenza ordinaria;

quali provvedimenti intende prendere per garantire:

1) una riduzione della popolazione carceraria e un aumento degli organici nel carcere giudiziario di Imperia che assicurino ai detenuti condizioni di vita più sopportabili e migliori condizioni di lavoro per gli agenti di custodia e le vigilatrici e permettano loro di usufruire del diritto al tempo libero e alle ferie;

2) maggiore disponibilità di alloggi di servizio e possibilità di accedere all'edilizia sovvenzionata pubblica.

(4 - 01826)

FLAMIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) i nominativi dei funzionari e dei militari della Guardia di finanza elencati alle pagine 100, 139 e 140 del volume I, tomo III, della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, nonché i nominativi di altri ufficiali iscritti in altri elenchi della P2, che sono attualmente in servizio, e con quale grado e incarico;

2) i nominativi dei funzionari e dei militari risultati iscritti negli elenchi della P2, di cui alla documentazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, per i quali è stata disposta l'apertura di procedimenti disciplinari dopo la pubblicazione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta e della documentazione raccolta dalla Commissione stessa;

3) se sono state disposte sospensioni cautelari dal servizio e quali.

(4 - 01827)

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza della vicenda della Socosme di Ceriano Laghetto, in provincia di Milano — importante impresa di carpenteria metallica pesante, che è stata fornitrice di alcuni dei più importanti gruppi industriali italiani per la costruzione di moderni impianti per produzioni energetiche, chimiche e meccaniche — che la Montedison ha posto da tempo in liquidazione, proseguendo nella sua politica di smantellamento delle sue attività imprenditoriali in molti e importantissimi settori produttivi;

come il Governo giudica l'indirizzo strategico del gruppo Montedison, fondato unicamente su calcoli e prospettive strettamente aziendali, spesso in contrasto con gli interessi generali sul piano tecnologico, produttivo e occupazionale;

se il Governo, nell'ambito delle sue responsabilità e dei suoi poteri, intende assumere iniziative per chiarire le prospettive che si aprono per l'occupazione dei 100 di-

pendenti della società e per l'utilizzazione dell'area della Socosme, che dispone di un importante snodo ferroviario ed è quindi una fondamentale risorsa per lo sviluppo della zona, già pesantemente colpita dalle crisi di grandi aziende ivi insediate.

(4 - 01828)

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza della vertenza riguardante la società Iberna (azienda elettromeccanica produttrice di frigoriferi e congelatori) causata dalla decisione della direzione di smantellare lo stabilimento di Buccinasco (Milano), nel quadro di un processo di ristrutturazione sul quale l'azienda ha rifiutato ostinatamente ogni confronto ed ogni trattativa, non solo con l'organizzazione sindacale, ma anche con le istituzioni interessate;

se non si configura dietro tale aspra vertenza un problema riguardante l'intero comparto produttivo, che rischia di essere sconvolto dalle manovre dei maggiori produttori e che pone, quindi, la esigenza di una analisi molto accurata e di un intervento razionalizzatore da parte delle autorità di Governo.

(4 - 01829)

MURMURA. — *Al Ministro senza portfolio per gli affari regionali.* — Per essere informato delle ragioni per le quali il Governo non ha ritenuto di invitare la Regione Calabria a riesaminare la normativa di ristrutturazione dell'organizzazione turistica, le cui illegittimità costituzionali ed i cui assurdi giuridici in relazione alla legge-quadro, evidenziati anche dai competenti Ministeri in sede istruttoria, sono ulteriore dimostrazione del come le Regioni non devono funzionare.

Infatti, gli accentramenti delle strutture operative e la prevalente fruibilità dei fondi in un solo centro rappresentano il capovolgimento dei principi fondamentali della legge-quadro.

(4 - 01830)

MURMURA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere il motivato parere del Governo sulla grave denuncia posta a base del provvedimento di chiusura dell'edificio della scuola media assunto dal sindaco di Serra San Bruno e di quello conseguente di sequestro dell'immobile ad opera del pretore dello stesso centro, causato dalla constatata presenza di « aldeide formica » nell'aria ambientale, causata dalla coibentazione delle mura con schiuma isolante del tipo « ureo-formaldeide », e per essere informato sulle definitive determinazioni che si intendono adottare.

(4 - 01831)

BUFFONI, SCEVAROLLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della clamorosa denuncia fatta in Germania, dalla quale si è appreso che viene usato dai produttori di birra, come « stabilizzatore », l'acido monobromoacetico, acido usato durante la prima guerra mondiale per confezionare gas lacrimogeni;

quali provvedimenti intendono assumere i Ministri competenti per impedire la diffusione sul territorio nazionale di simili prodotti importati dalla Germania contenenti tale acido, estremamente pericoloso per la salute del consumatore;

quali iniziative e indagini conoscitive i Ministri interessati intendono assumere per accertare se l'acido monobromoacetico viene utilizzato anche dall'industria italiana della birra e, in caso affermativo, quali iniziative e provvedimenti intendono assumere per impedire e vietare tale utilizzo altamente pregiudizievole per la salute dei cittadini;

se non ritengono i Ministri interessati, nel caso venisse accertata la presenza di acido monobromoacetico nella birra di produzione nazionale ed estera, di portare a conoscenza dell'opinione pubblica, con idonea campagna pubblicitaria, l'estrema pericolosità di tali prodotti.

(4 - 01832)

GIANOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della

ostilità reiterata del suo Ministero nei confronti delle iniziative culturali svolte dalla scuola dell'Amministrazione provinciale di Torino, denominate « Laboratorio della riforma », iniziative concepite e, finora, realizzate al fine di contribuire alle attività integrative previste dalla legge.

Sono peraltro note le difficoltà degli istituti medi superiori a definire programmi alternativi e a reclutare persone adatte e le spese cui vanno incontro. Attraverso il « Laboratorio della riforma » la Provincia di Torino ha meritoriamente messo a disposizione degli istituti programmi, strumenti e persone, rispettando la piena indipendenza di scelta degli organi scolastici.

Il Ministero ha reagito incomprensibilmente, inviando in pochi mesi (a firma del provveditore agli studi) tre circolari « riservate urgenti » per scoraggiare i presidi a far ricorso al contributo della Provincia. L'ultima circolare ha addirittura un tono minaccioso: chiede ai presidi di comunicare « con urgenza ... il quadro delle eventuali attività di cui sopra » e « di indirizzare le risposte alla sezione contenzioso ».

Si chiede di sapere se il Ministro considera preferibili proposte di attività provenienti da gruppi privati, lucrose per i proponenti e dispendiose per la scuola e per le famiglie.

(4 - 01833)

PALUMBO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che l'agricoltura siciliana attraversa un periodo di profonda crisi, e ciò anche in conseguenza degli eccessivi costi di produzione in relazione a quelli dei Paesi concorrenti dell'area mediterranea;

che tra i costi di produzione acquista ora ulteriore rilevanza la spesa per la fornitura di energia elettrica agli impianti di sollevamento delle acque irrigue poichè l'Enel, a partire dal 1° gennaio 1985, sulle fatture dei contratti per nuove forniture e sui con-

seguenti consumi, intende applicare l'aliquota IVA del 18 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, non ritenendo applicabile alle imprese agricole la lettera a) del quarto comma ove si prevede l'aliquota ridotta al 9 per cento,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno emanare una circolare interpretativa che consenta di ricomprendere le imprese agricole che estraggono acqua irrigua per i relativi usi tra quelle di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 853 del 1984 che, come tali, fruiscono dell'aliquota IVA del 9 per cento.

(4 - 01834)

Mozioni, ritiro

PALUMBO, segretario, su invito del Presidente dà annunzio del ritiro, da parte dei presentatori, della seguente mozione:

n. 1-00057, dei senatori Chiaromonte ed altri.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 59.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari